

## CXXVII.

## TORNATA DI MARTEDÌ 1º MARZO 1910

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA.

## INDICE.

<b>Atti vari</b> . . . . .	Pag. 5542	Palazzo di giustizia in Catanzaro:	
<b>Bilanci</b> d'assestamento del fondo per l'emigrazione ( <i>Approvazione</i> ) . . . . .	5503	CASOLINI . . . . .	5504
<b>Commemorazione</b> del deputato Tripepi . . . . .	5496	CELESIA, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	5504
DE NAVA . . . . .	5493	Servizio privilegiato telegrafico (Agenzia Stefani):	
PRESIDENTE . . . . .	5496-97	CHIESA EUGENIO . . . . .	5505
SCAGLIONE . . . . .	5496	DI SANT'ONOFRIO, <i>ministro</i> . . . . .	5504
SANNINO, <i>presidente del Consiglio</i> . . . . .	5493	<b>Mozioni</b> ( <i>Lettura</i> ):	
<b>Comunicazioni</b> della Presidenza . . . . .	5497	Convenzione coll' Agenzia Stefani (EUGENIO CHIESA) . . . . .	5541
Fuenerale per l'anniversario della morte di Re Umberto I. . . . .	5497	Salariati dei comuni e delle opere pie (FAZI) . . . . .	5541
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione</i> ):		<b>Osservazioni e proposte:</b>	
Camera di commercio . . . . .	5508	Lavori parlamentari . . . . .	5541
BIANCHINI . . . . .	5514-28-29-32-35-40	<b>Proposte di legge</b> ( <i>Scolgimento</i> ):	
CHIESA EUGENIO . . . . .	5531	Tombola telegrafica a favore degli ospedali di San Giovanni in Persiceto, Castelfranco d'Emilia, Crevalcore e del ricovero di Sant'Arata Bolognese . . . . .	5507
D'ORIA . . . . .	5525	ARLOTTA, <i>ministro</i> . . . . .	5508
FERRI GIACOMO . . . . .	5515	FERRI GIACOMO . . . . .	5508
FORTUNA . . . . .	5516	Tombola telegrafica a beneficio del ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo e per l'ospedale di Sabbioneta . . . . .	5508
LUZZATI, <i>ministro</i> . . . . .	5517-21-24	ARLOTTA, <i>ministro</i> . . . . .	5508
5525-28-28-30-31-32-33-35-36-40		DI BAGNO . . . . .	5508
MANCINI CAMILLO . . . . .	5508-24-25-26-29-30-33-37-39	<b>Relazioni</b> ( <i>Presentazione</i> ):	
MILIA . . . . .	5513	Tombola telegrafica per l'ospedale oftalmico provinciale di Roma (SCELLINGO) . . . . .	5523
MORPURGO, <i>relatore</i> . . . . .	5517-24-28-30-32-35-36-40	Riordinamento delle scuole italiane all'estero (BACCELLI ALFREDO) . . . . .	5523
VALVASSORI PERONI . . . . .	5512-24	<b>Ritiro di un disegno di legge</b> . . . . .	5508
<b>Giuramento</b> del deputato Chiozzi . . . . .	5493	Bacino idrogeologico di Montecatini (ARLOTTA) . . . . .	5508
<b>Interrogazioni:</b>		<b>Sorteggio di una Commissione</b> . . . . .	5497
Esportazione di oggetti d'arte da una ambasciata sedente in Roma:		<b>Votazione segreta:</b>	
GUICCIARDINI, <i>ministro</i> . . . . .	5497	Nomina di una Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio ( <i>Ballottaggio</i> ) . . . . .	5506
TOSCANELLI . . . . .	5493	Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Recanati, Gualdo, Matelica e Caldara (provincia di Macerata), Camerano, Jesi, Chiaravalle, Cupramontana, Montemarciano, Corinaldo, Senigallia, Ripa di Senigallia, Belvedere Ostrense, Barbara (provincia di Ancona), Fossombrone (provincia di Pesaro e Urbino) . . . . .	5542
Scalo merci a Pontedecimo:		Stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-10 . . . . .	5542
CELESIA, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	5493		
GALLINO . . . . .	5499		
Inservienti straordinari del Ministero delle finanze:			
BUONANO . . . . .	5500		
CARBONI-BONAI, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	5499		
Autonobili postali in Roma (investimenti):			
DI SANT'ONOFRIO, <i>ministro</i> . . . . .	5500		
LEALI . . . . .	5501		
Insolvibilità di comuni in provincia di Catanzaro:			
CASOLINI . . . . .	5502		
RICCIO, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	5501-03		
Concessione dei trasporti gratuiti per materiali da costruzione nei luoghi colpiti dal terremoto:			
CASOLINI . . . . .	Pag. 5504		
CELESIA, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	5503		

La seduta comincia alle 14.5.

PAVIA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

### Giuramento.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Chiozzi, lo invito a giurare. (*Legge la formula*).

CHIOZZI. Giuro.

### Commemorazione del deputato Tripepi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pochi momenti or sono, portatami dall'amico e collega De Nava, mi è giunta improvvisa, fulminea, la notizia della perdita del nostro collega Francesco Tripepi. (*Impressione*).

In queste condizioni, voi lo comprendete, mi è impossibile rendere a lui quelle attestazioni, che ben meritava, per i grandi servizi resi al Paese e al Parlamento nelle sei legislature, durante le quali sedette fra noi.

Lo incontrai e lo conobbi in molte Commissioni, nella Giunta delle elezioni, e dovunque dovetti ammirarne il grande ingegno e l'integrità del carattere.

Meglio di ogni parola d'elogio, però, valga il sentimento dell'unanime nostro affettuoso cordoglio per una perdita così immatura e crudele; perdita che toglie con lui al Paese un cittadino devoto, di mente elettissima, e pieno di vigoria per l'ancor giovane età; e priva la famiglia sua e gli orfani del povero di lui fratello, perito nel grande disastro del 28 dicembre 1908, del più prezioso ausilio. (*Vivissime approvazioni*).

Ha chiesto di parlare l'onorevole De Nava. Ne ha facoltà.

DE NAVA. Non so trovare parole atte ad esprimere il sentimento di sgomento e di sbigottimento provato alla fulminea ferale notizia.

In breve spazio di tempo la morte improvvisa ha rapito alla rappresentanza politica della provincia di Reggio due dei suoi componenti: pochi mesi or sono Pellicano, ora Francesco Tripepi.

Di Francesco Tripepi, che una comunanza di vita e di affetti rendeva a me caro più che come amico, come fratello, io non avrei oggi l'animo di dire degnamente. Penalista insigne, egli si dedicò subito alla vita pubblica, e dopo avere reso eminenti servizi nei Consigli del comune e della pro-

vincia, dove portò tutto il suo entusiasmo e tutto il suo ardore, entrò giovanissimo alla Camera, e, difatti, mentre egli è morto a soli cinquant'anni, contava già sei legislature, durante le quali adempì soleramente al suo mandato.

Si potrebbe lungamente dire di lui, delle doti del suo ingegno, della sua operosità e della simpatia che ispirava; ma io credo che una dote di lui principalmente rifulgerà sempre come ricordo e come esempio: la fedeltà incrollabile ad un partito, ad un'idea, ad un'amicizia attraverso qualsiasi ostacolo, qualsiasi difficoltà, qualsiasi amarezza. (*Approvazioni*).

Ed io, ricordando che un anno soltanto fa suo fratello, già deputato, morì nel disastro delle Calabrie lasciando otto figliuoli che erano affidati alle sue cure, e che ora questi orfani perdono anche il nuovo padre che avevano acquistato, non so veramente quali parole si possano aggiungere per manifestare, di fronte a così straziante tragedia, il nostro profondo cordoglio, del quale prego l'onorevole Presidente di rendersi interprete presso il Collegio, presso la provincia, presso la famiglia sconsolata. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Scaglione. Ne ha facoltà.

SCAGLIONE. Mi associo commosso alle nobili parole pronunciate dal nostro illustre Presidente e dal mio amico onorevole De Nava in memoria del nostro compianto amico Francesco Tripepi.

Chi conobbe quest'uomo, come io l'ho conosciuto, fino dai giovani anni, sapeva le rare virtù del suo cuore.

Alla memoria dell'amico, sempre fedelissimo, sincero, vada l'espressione del più grande mio cordoglio.

Mi associo alle proposte dell'onorevole De Nava, e propongo anche che sia mandato un telegramma al sindaco di Melito, capoluogo del collegio che l'onorevole Francesco Tripepi rappresentava, ed alla desolata vedova di lui. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Vengo in questo momento dall'assistere allo straziante spettacolo della famiglia piangente raccolta intorno alla salma di Francesco Tripepi. (*Impressione*).

La Camera quindi mi scuserà se mi sento

troppo turbato, troppo commosso per commemorare degnamente Francesco Tripepi. Mando con l'animo angosciato un saluto reverente di affettuosa amicizia e di profondo rimpianto alla memoria dell'amico carissimo. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Metto a partito le proposte fatte dall'onorevole De Nava e dall'onorevole Scaglione, che siano inviate le condoglianze della Camera alla famiglia del defunto collega Tripepi, ed al sindaco di Melito Porto Salvo.

Chi approva queste proposte voglia alzarsi.

(*Sono approvate*).

Ora estrarrò a sorte i nomi dei deputati che, insieme con una rappresentanza della Presidenza, parteciperanno ai funerali del compianto collega Tripepi.

(*Segue il sorteggio*).

Questa Commissione sarà composta degli onorevoli Vincenzo Carboni, Luigi Rossi, Viazzi, Rava, Ginori-Conti, Soulier, Fusinato, Francesco Rota e Calissano.

Dichiaro vacante il collegio di Melito Porto Salvo.

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: D'Alì, di giorni dieci, e Gallo, di cinque.

(*Sono conceduti*).

### Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera la seguente lettera:

« A cura del Ministero dell'interno, il giorno 14 marzo p. v. alle ore 10.30, sarà celebrato, al Pantheon, il consueto solenne funerale in memoria del compianto Re Umberto I.

« Mentre ho l'onore di renderne informata la E. V., la prego di voler provvedere a che una rappresentanza di codesto onorevole Consesso intervenga alla mesta cerimonia.

« Con alta considerazione

« *Il Presidente*  
« *del Consiglio dei ministri*  
« SIDNEY SONNINO ».

Propongo che, come negli anni scorsi, la Camera sia rappresentata, alla funebre ce-

rimonia, dalla Presidenza e da quei deputati che crederanno di unirsi ad essa.

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(*Così è stabilito*).

### Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni:

L'onorevole Toscanelli ha interrogato il ministro degli affari esteri « per sapere se è a sua cognizione che da una ambasciata sedente in Roma sieno stati esportati oggetti d'arte di sommo pregio e quali provvedimenti intenda adottare in tal caso ».

L'onorevole ministro degli affari esteri ha facoltà di rispondere.

GUICCIARDINI, *ministro degli affari esteri*. Credo che l'interrogazione dell'onorevole Toscanelli si riferisca ai due famosi busti del Bernini, l'*Anima beata* e l'*Anima dannata*, che erano nella chiesa di Santa Maria degli Spagnoli di Monserrato e che, in un'epoca non bene precisata, disparvero, ed apparvero successivamente nel Museo del Prado, a Madrid. La notizia, che i due busti si trovavano in quel museo, pervenne al Ministero degli affari esteri quattordici o quindici mesi or sono, se non isbaglio, cioè verso la fine del 1908; ed il mio predecessore si fece un dovere di rivolgere subito le sue rimostranze al Governo spagnuolo, facendo notare che l'esportazione di questi due oggetti d'arte era avvenuta con aperta violazione delle leggi dello Stato italiano. Ci fu un breve scambio di note, in conseguenza del quale il Governo spagnuolo, con lealtà degna di encomio, riconobbe la ragionevolezza della domanda del Governo italiano ed il dover suo di far tornare in Italia e restituire i due busti. Questa dichiarazione pervenne al Governo italiano tre o quattro mesi or sono; ed a quest'ora, le due sculture berniniane dovrebbero già essere state reintegrate qui, nel nostro patrimonio artistico nazionale. Ciò non è avvenuto, per un negoziato successivo che si è innestato sul primo e che è stato cagionato da una questione accessoria: quella, cioè, di sapere dove i due oggetti d'arte avrebbero dovuto essere ricollocati, in Roma; sostenendosi dal Governo spagnuolo che avrebbero dovuto collocarsi nel palazzo di Spagna e sostenendosi invece dal Governo italiano che dovevano essere

restituiti là donde in tempo indeterminato erano state tolte, vale a dire nella chiesa di Santa Maria degli Spagnoli.

Questo negoziato sussidiario, od accessorio, non è ancora terminato; ma abbiamo ragione di ritenere che arriverà sollecitamente alla sua conclusione, la quale confido sarà conforme ai nostri desideri. Ad ogni modo, è indubitato che la rivendicazione dei due oggetti d'arte è un fatto che virtualmente deve ritenersi compiuto.

Non credo di dover aggiungere altre parole a quelle dette, e confido che la riserva che le ha ispirate, consiglierà anche l'onorevole Toscanelli a prendere atto delle mie dichiarazioni.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Toscanelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**TOSCANELLI.** L'affidamento che ha voluto darmi l'onorevole ministro degli affari esteri potrebbe bastarmi, se in realtà la mia interrogazione non fosse l'epilogo di lunghe trattative che iniziai con la direzione generale di Belle arti e col predecessore dell'attuale ministro degli affari esteri.

L'onorevole Tittoni molto opportunamente volle e seppe tutelare la dignità del Governo italiano, richiedendo altamente al Governo spagnolo che fossero riportate le due teste del Bernini, là donde non avrebbero mai dovuto muoversi, nella chiesa di Monserrato, perchè esse non erano proprietà della Spagna, ma soggette a servitù del popolo romano. Il Governo spagnolo rispose dicendo che ignorava le leggi, sia del Governo italiano, sia del passato Governo pontificio, che sono restate in vigore fino a pochi anni fa. Questa risposta era veramente abbastanza strana; ma poichè in conclusione il Governo spagnolo riconosceva di dover riportare quelle teste medesime, nulla restava a fare. Però, dopo questa prima risposta del Governo spagnolo sono trascorsi più di otto mesi, ed effettivamente non si è mandata ad effetto la promessa fatta. Dal Governo spagnolo, si è detto che la ragione del ritardo era da attribuirsi al fatto che in Spagna non si era riusciti a trovare un imballatore capace di far ritornare in Italia quegli oggetti. (*ilarità*).

**GUICCIARDINI, ministro degli affari esteri.** Non è esatto ciò, onorevole Toscanelli. La ragione del ritardo è soltanto quella da me indicata.

**TOSCANELLI.** In altre parole, poichè credo che questa questione debba innestarsi sopra un'altra più grave, cioè quella della franchigia diplomatica, la quale purtroppo

ci espone a vedere sottrarre, con violazione di legge, cose importantissime del nostro paese, ed è esercitata con grandissimi abusi, mi riservo di presentare su questo gravissimo argomento una interpellanza; e sarò contento se allora le due teste del Bernini saranno tornate; così potrò, nell'esordio dell'interpellanza stessa, riconoscere da un lato la lealtà del Governo spagnolo e dall'altro la giusta energia manifestata dal nostro Ministro degli affari esteri, perchè all'Italia fosse resa giustizia e perchè fossero rispettate le sue leggi anche dai rappresentanti di Governi stranieri. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione dell'onorevole Gallino, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se nei lavori dello scalo merci piccola velocità a Pontedecimo non ritenga conveniente metter subito mano all'allargamento del vecchio sottopassaggio esistente, per assicurare uno stabile accesso allo scalo stesso, data l'enorme frana manifestatasi nei terreni ove sviluppano i lavori, frana che metterà sempre in serio pericolo la costruenda nuova strada d'accesso ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di parlare.

**CELESIA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Come l'onorevole Gallino sa, per mettere la stazione di Pontedecimo in relazione coi nuovi lavori d'impianto della linea elettrica sulla Genova-Torino, si è dovuto spostare verso monte il piano di caricamento delle merci a piccola velocità.

Per dare accesso facile al nuovo edificio, si è studiato e si è già fatto in parte, un nuovo sottopassaggio, il quale dovrebbe dare accesso ad una strada appositamente questo precisamente al chilometro 152,36.

Quivi però si è verificata una frana, la quale ha ritardato la costruzione della strada di accesso, per modo che si è dovuto servirsi provvisoriamente di un antico sottopassaggio nella località dove si trova l'attuale stazione, poche centinaia di metri verso Genova.

Di questo passaggio provvisorio, forse più comodo per gli abitanti di Pontedecimo, si serve attualmente la città e questa provvisoria comodità ha fatto nascere l'idea che anche il passaggio definitivo possa essere fatto in quel luogo abbandonandosi il nuovo accesso che sarebbe studiato più a monte. Ma perchè questi desideri potessero essere accolti occorrerebbe una spesa assai maggiore di quella prevista, un tempo assai più lungo ed un disturbo non indifferente nel

movimento della stazione e nell'assetto definitivo dei binari della stazione di Pontedecimo.

Quindi, per ciò che riguarda il servizio e conformemente alla conclusione, cui sarebbe venuta la Direzione generale delle ferrovie, io dovrei dire all'onorevole Gallino che i desideri espressi nella sua interrogazione non sono accettabili. Naturalmente al mondo non vi è nulla d'impossibile: se il comune di Pontedecimo crede che l'interesse di avere l'accesso in quella diversa località sia tanto forte da consigliargli i sacrifici necessari, io non escludo la possibilità di studi avvenire i quali potranno anche essere tradotti in pratica.

Certo, allo stato delle cose, non sarebbe possibile, da parte dell'Amministrazione delle ferrovie, assecondare i desideri espressi nell'interrogazione dell'onorevole Gallino, tanto più che i lavori necessari per il consolidamento della frana, che si è verificata, non sarebbero tali da implicare una spesa molto forte, per cui si addiverrebbe ad una soluzione definitiva nei modi più pronti e meno costosi.

PRESIDENTE. L'onorevole Gallino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GALLINO. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato della risposta che ha dato alla mia interrogazione; ma, come egli comprende, non posso che dichiararmi ben poco soddisfatto.

I lamenti del comune di Pontedecimo dipendono dal fatto che la strada di accesso al nuovo piano scaricatore ferroviario delle merci rimane molto distante dall'abitato, motivo per cui si desidererebbe l'allargamento del vecchio sottopassaggio di San Cipriano, allargamento che, mentre consegue lo stesso scopo, permette di far rimanere la strada d'accesso alla ferrovia in prossimità al centro del paese.

Convengo che dal giorno in cui ho presentato la mia interrogazione, la quale è di data alquanto remota, molte cose sono variate: la frana manifestatasi nel monte e che prima minacciava di tutto rovinare, oggi è domata, per cui le difficoltà del passato si possono in gran parte dichiarare superate, mercè il costoso sì, ma completo, drenaggio eseguito.

Questo non toglie però che l'accesso, come è progettato adesso, risulti sempre molto scomodo, e se io non posso dichiararmi soddisfatto di quanto l'onorevole sottosegretario di Stato ha detto nella prima

parte, mi accontenterò della seconda, quella nella quale egli dice che, se il comune venisse incontro all'Amministrazione delle ferrovie facendo proposte concrete, si potrebbe prendere in benevolo esame quelle domande, per vedere se vi fosse modo di accontentare tanto il comune quanto la Direzione delle ferrovie, che d'altra parte avrebbe il vantaggio di dare due accessi, anziché uno, allo scalo merci della piccola velocità.

Mi auguro che, da parte del comune, sieno presto intavolate le opportune trattative, e spero del pari che, da parte della Direzione delle ferrovie, vi sarà condiscendenza nel cercare di accontentare il comune e di rendere ad un tempo un notevole servizio alla stessa Direzione delle ferrovie.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Graffagni al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se e quando pensi a sollevare il commercio del porto di Genova dall'ingiusta ed arbitraria spesa, riducendo ad onesta misura la tariffa virtuale per il trasporto delle merci nel porto stesso, fissata in nove chilometri, mentre in realtà non si tratta che di tre chilometri in media ».

Non essendo presente l'onorevole Graffagni, questa interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Buonanno, al ministro delle finanze, « per sapere se intenda di provvedere a dare una sistemazione stabile agli inservienti straordinari del Ministero delle finanze in conformità di quanto fu adottato da tutte le altre Amministrazioni centrali ».

CARBONI-BOJ, sottosegretario di Stato per le finanze. Il precedente ministro delle finanze, per appagare il giusto voto degli inservienti del Ministero, e i desideri dell'onorevole collega Buonanno, aveva presentato un disegno di legge per il quale si dava stabile assetto a questo personale. Però questo disegno di legge, comunicato al ministro del tesoro del tempo, non fu accettato, e, nonostante le nuove insistenze fatte dal ministro delle finanze, fu nuovamente respinto.

Il Ministero delle finanze ha allora studiato se ci fosse modo di appagare i giusti desideri di questo personale, assicurandolo alla Cassa nazionale di previdenza. Ma, fatti gli studi relativi, si vide che l'onere sarebbe stato troppo grande e l'utile per questo personale non rispondente allo scopo che si proponeva.

Di fronte a questi risultati negativi, il ministro delle finanze si occupa nuovamente di questo personale, e, d'accordo col Ministero del tesoro, spera di appagare i giusti desideri del personale stesso, e i voti del collega Buonanno.

PRESIDENTE. L'onorevole Buonanno ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BUONANNO. Mi dichiaro soddisfatto solo dell'ultima parte delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato, e faccio viva preghiera perchè egli insista presso il collega del tesoro affinchè una buona volta questa questione degli inservienti straordinari del Ministero delle finanze sia sistemata, come del resto sono stati sistemati tutti i loro colleghi delle altre Amministrazioni centrali dello Stato, e principalmente del Ministero del tesoro. Questa opposizione da parte del Ministero del tesoro è assolutamente inconcepibile, quando si pensi che col progetto dell'onorevole Lacava nessun aumento di fondi si chiedeva: è quindi una opposizione, direi quasi, preconcetta.

Nè si può dire che si verrà poi in seguito ad aggravare il fondo pensioni, poichè si tratta di povera gente che ha diversi anni di servizio, e che se anche domani entrasse in organico, per vivere altri ventiquattro anni sei mesi e un giorno dovrebbe fare una polizza di assicurazione con la morte!

Perciò mi auguro che l'onorevole sottosegretario di Stato voglia nuovamente insistere, perchè, non occorrendo alcun aumento di spesa, a questi infelici dev'essere provveduto; altrimenti tornerò sull'argomento.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Leali al ministro delle poste e dei telegrafi « per sapere se intenda provvedere affinchè i guidatori delle automobili postali si conducano in modo da far cessare i disastri che quasi giornalmente succedono ».

L'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi ha facoltà di rispondere.

DI SANT'ONOFRIO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. In molte capitali e in molte delle città principali di altre nazioni d'Europa il servizio postale è eseguito per mezzo d'automobili.

Il mio predecessore ha voluto istituire anche in Italia questo servizio e farne l'esperimento in Roma.

Dal punto di vista postale, il servizio procede regolarmente, ed io son sicuro che ciò riesca gradito all'onorevole Leali, che è un automobilista impenitente.

Si sono però malauguratamente verificati vari investimenti, due dei quali, purtroppo, sono stati letali. Da informazioni nostre, e principalmente dalle notizie che ci ha fornito la questura, gli investimenti in cinque mesi di esercizio sarebbero stati una ventina. (*Commenti*). Ma se si tien conto di quanto avviene per tutti gli altri servizi: treni, automobili, carrozze, ecc., si dovrà riconoscere che qualunque mezzo di trasporto può essere causa di disgrazie. È doloroso doverlo constatare, ma pur troppo è così!

Non deve dunque sorprendere il numero di questi investimenti avvenuti a Roma, tanto più che si tratta di una città popolosa, di molto movimento e che ha strade strette.

Si consideri poi che sono 54 gli automobili che fanno servizio in città, e che ogni giorno essi devono percorrere 2500 chilometri. Comunque il Ministero ordinò una severa inchiesta che fu eseguita da una Commissione a capo della quale era il commendatore Greborio, uno dei migliori funzionari dell'Amministrazione.

Dall'inchiesta risultò che gli investimenti erano dovuti in parte alla eccessiva velocità alla quale inconsideratamente si abbandonavano gli « chauffeurs », quantunque la direzione delle poste avesse stabilito che gli automobili non dovessero fare più di otto chilometri all'ora, in parte a disattenzioni degli stessi « chauffeurs », ed in parte alla insufficiente tenuta delle vetture le quali spesso venivano messe in circolazione senza fanali, senza trombe per i segnali e non in perfetto stato di manutenzione, cosicchè occorre frequenti fermate e perdite di tempo, per compensare le quali gli « chauffeurs » davano alle vetture una velocità superiore a quella prescritta dal regolamento.

In seguito a tale inchiesta l'Amministrazione contestò all'impresa assuntrice del servizio tutte le irregolarità, e vigila ora affinchè esse non si rinnovino.

Si vedrà inoltre se non sarà opportuno applicare alle automobili postali il nuovo limitatore di velocità che sta ora studiando il genio militare, qualora da tali studi risultasse che esso sia da preferirsi ad altri sistemi del genere.

In tal modo è lecito sperare che il servizio potrà via via procedere sempre più regolarmente, e quindi m'auguro che l'onorevole Leali voglia dichiararsi soddisfatto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Leali ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**LEALI.** Se le cose stessero così, come l'onorevole ministro ha avuto l'amabilità di esporre, non potrei non dichiararmi soddisfatto; ma le cause alle quali si devono ascrivere tutte queste disgrazie (il pericolo giallo, come lo chiama il popolo di Roma) stanno specialmente nel fatto che il personale che guida le automobili è scadentissimo, perchè i guidatori non sono altro che gli antichi cocchieri che facevano prima il servizio delle vetture a cavalli...

**DI SANT'ONOFRIO, ministro delle poste e dei telegrafi.** Sono *chauffeurs* patentati.

**LEALI.** Sono cocchieri che non capiscono nulla delle macchine che guidano.

L'onorevole ministro ha parlato di otto chilometri all'ora; però allo stesso tempo egli implicitamente ha ammesso che se il servizio non vien fatto entro il termine prestabilito, si minacciano delle multe; ed è naturale allora che i guidatori delle vetture per fare il servizio in modo completo vadano con velocità di 15 o 20 chilometri all'ora.

Bisognerebbe quindi che l'onorevole ministro pensasse di tornare...

**DI SANT'ONOFRIO, ministro delle poste e dei telegrafi.** ...al cavallo e al ronzino.

**LEALI.** Meglio tornare al cavallo che ammazzare un individuo al giorno. Comunque, pur essendo convinto che non si debba tornare al cavallo, dico che sarebbe meglio che l'onorevole ministro tornasse a studiare questa materia e che chiamasse in suo aiuto anche il ministro dell'interno, il quale dovrebbe dare ordini precisi in proposito e fare contestare severe contravvenzioni ai guidatori delle automobili. (*Interruzioni*).

Non c'è agente che voglia elevare contravvenzioni perchè le contravvenzioni vengono subito annullate...

*Voce.* È il municipio che le annulla!

**LEALI.** Il municipio non c'entra, perchè queste contravvenzioni dipendono dalla prefettura e non dal municipio.

Infatti se si va in prefettura si trova un grandissimo numero di queste contravvenzioni contestate che non hanno avuto seguito.

Prego quindi l'onorevole ministro di provvedere.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione dell'onorevole Casolini al ministro dell'interno « sulla dichiarazione di insolvenza dei comuni di Zagarise, Cropani e Sersale, in provincia di Catanzaro, che pregiudicandone gli interessi, ha lasciato insoluta la questione finanziaria ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

**RICCIO, sottosegretario di Stato per l'interno.** Le leggi del 1900 e del 1904, che regolano le finanze comunali, nei rapporti tra comuni e creditori, sono leggi a tutela dei comuni.

Infatti le disposizioni, che in esse sono contenute, sono state promulgate per togliere ai comuni il disagio finanziario, in cui molte volte si trovano.

Io dirò all'onorevole Casolini in quali condizioni trovammo il bilancio dei tre comuni, dei quali si occupa, e quello che abbiamo fatto.

Il fatto è che, per il grande numero di crediti, che gravano su questi comuni, su conforme proposta della Giunta provinciale amministrativa e della prefettura, la Commissione centrale per il credito comunale decise di dichiarare la loro insolvenza, ai termini e per gli effetti delle leggi 17 maggio 1900 e 8 luglio 1904. La parte principale di questi crediti era di ditte per lavori eseguiti molti anni prima, e mai pagati.

L'onorevole Casolini può comprendere l'importanza e il valore di questi crediti rispetto alle finanze comunali, quando saprà che la quota, aggiudicata ai creditori, era per due comuni, ossia per Cropani e Zagarise, del venti per cento e per il terzo, per Sersale, del venticinque per cento.

Come egli sa, dichiarata la insolvenza, i creditori si riuniscono e dicono se accettano, o no, la quota, loro attribuita dalla Commissione centrale.

Alla prefettura si riunirono infatti i creditori dei tre comuni, ma non accettarono le proposte, che loro erano state fatte. Il procedimento di insolvenza fu arrestato in questo momento. La Commissione centrale dichiarò esaurito il proprio compito e di nessun effetto questo procedimento di insolvenza reputando che per altra via si potesse arrivare ad un componimento bonario con i creditori. Del deliberato della Commissione reale venne dato avviso con una pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* a tutela di tutti, e con una comunicazione personale, fatta ai principali interessati.

Nè questa decisione portò danno, come pare che creda l'onorevole Casolini, alle finanze dei comuni, perchè, secondo la legge del 1904, quand'anche la transazione fosse stata accettata e i comuni fossero restati sotto la speciale vigilanza della Commissione reale, la sospensione dell'esercizio dell'azione coattiva sarebbe cessata fin da quando ebbero luogo le riunioni dei creditori.

L'articolo 2 della legge del 1904 dice testualmente così: « Dalla data della dichiarazione della insolvenza dell'ente debitore, fatta dalla Commissione per il credito comunale e provinciale, agli effetti dell'articolo 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173, fino alla definitiva deliberazione dei creditori sulla proposta di transazione, rimane sospesa l'osservanza dell'azione giudiziaria contro l'ente debitore per il pagamento coattivo dei debiti ».

Dunque la stessa sospensione, che fu fatta quando il procedimento di insolvenza si arrestò, sarebbe cessata dopo la deliberazione dei creditori: *fino alla deliberazione dei creditori*, dice la legge.

In questa condizione trovammo la questione. Che cosa doveva fare il Governo? Dare ordini perchè al più presto si cercasse di venire ad un bonario componimento tra i creditori ed i comuni. Cessato, per fatto anteriore all'opera nostra, il procedimento di insolvenza, non restava altro, che dare ordini per un bonario componimento, e così fu fatto.

Già il sindaco del comune di Cropani ha dichiarato di aver iniziate queste pratiche, le quali sono a buon punto. Ugualmente il prefetto ci ha informato che, anche per gli altri comuni, sono a buon punto le pratiche per un componimento bonario. Che, se queste pratiche non riuscissero, la legge consente che si riprenda daccapo il procedimento di insolvenza, la quale deve essere rinnovata, in base alle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge del 1904.

Così sarà fatto dal Governo ove, cosa che speriamo non succeda, non arrivino a buon porto le bonarie trattative tra i comuni ed i creditori.

PRESIDENTE. L'onorevole Casolini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CASOLINI. Farò qualche osservazione soltanto sul procedimento che ha seguito il presidente delegato della Commissione reale per il credito comunale e provinciale nell'eseguire la procedura di insolvenza

contro questi tre comuni della provincia di Catanzaro.

RICCIO, *sottosegretario di Stato per l'Interno*. A favore...

CASOLINI. E sia a favore. Non mi lamenta che sia stata dichiarata l'insolvenza di questi tre comuni, ma perchè il presidente delegato della Commissione reale mancò all'esecuzione di quanto prescrivono l'articolo 3 della legge 17 maggio 1909 e l'articolo 24 del relativo regolamento — cioè alla convocazione delle due adunanze di creditori con avviso da iscriversi nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni innanzi a quello fissato per ciascuna riunione.

Nella prima adunanza indetta con regolare avviso non fu possibile venire a capo della proposta transazione; ed allora, invece di convocare la nuova riunione con l'intervallo di tempo prescritto dalla legge, il presidente suddetto adottò un procedimento molto sommario, facendo seguire alla riunione tenuta il 29, l'altra immediata del 30 settembre, senza regolare avviso.

Naturalmente in così breve termine i creditori che non si poterono trovare alla prima, non intervennero nemmeno nella seconda adunanza, ove era sperabile che la maggioranza di essi consentisse alla proposta transazione.

In seguito all'esito sfavorevole di questo procedimento, il prefetto di Catanzaro, contrariamente a quanto asserisce l'onorevole sottosegretario di Stato, trasmetteva ai sindaci dei tre comuni una nota della quale credo utile leggere un periodo.

Il prefetto, dopo aver partecipato che le trattative con i creditori erano andate fallite, conclude: « Ciò premesso, la signoria vostra è pregata di promuovere dal Consiglio comunale, entro il perentorio termine di un mese, una dichiarazione dei mezzi e risorse ordinarie e straordinarie con le quali il comune potrà estinguere i debiti che formano oggetto della dichiarazione di insolvenza, avvertendo che in caso contrario provvederò con apposito commissario alle necessarie indagini, ecc. ».

Ora questi disgraziati comuni, dichiarati insolventi, e per i quali è stata riconosciuta dalla Commissione reale l'impossibilità di far onore ai propri impegni, avrebbero diritto a migliore trattamento di quello della minaccia dell'invio di commissari!

Mi auguro che il Governo vorrà provve-

dere alla condizione eccezionalissima creata ai comuni, di cui m'interesso...

PRESIDENTE. Onorevole Casolini, le faccio osservare che i cinque minuti sono già trascorsi, e che ella ha altre due interrogazioni.

CASOLINI. ...che pure sono fra i più importanti della provincia di Catanzaro, ed ai quali, senza un provvedimento benevolo da parte del Governo, verrebbe preclusa la via del risorgimento economico e morale, la quale giustamente aspirano.

RICCIO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Credo che l'onorevole Casolini sia in equivoco. Terminato il procedimento di insolubilità col non accordo tra i creditori ed i comuni le cose restano come erano prima. Quindi i comuni sono liberissimi di agire, di trattare, di venire ad accordi coi creditori, di fare operazioni di credito, e questo perchè il provvedimento di insolubilità è cessato. Nell'ipotesi che questa via non riesca, la legge dà facoltà di ricominciare il procedimento di insolubilità. Questa è la legge, onorevole Casolini. L'articolo 1° della legge del 1904, dice così: « La disposizione dell'articolo 3 della legge del 1900 deve intendersi nel senso che qualora la transazione proposta ai creditori nella prima o nella seconda convocazione non risulti approvata, non possono i creditori essere nuovamente convocati per ulteriori tentativi di transazione se non sia rinnovata la procedura che deve precedere la convocazione dei creditori ».

Adunque qual'è la condizione di questi comuni? Possono compiere trattative bonarie con piena libertà dei comuni; nell'ipotesi che essi non riescano, s'incomincerà il procedimento dell'insolubilità. Questa è la legge, ed io posso assicurare l'onorevole Casolini che sarà applicata con il pieno proposito di fare cosa utile a quei disrazziati comuni.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Casolini al ministro dei lavori pubblici « sui motivi che lo hanno indotto a concedere i trasporti gratuiti di materiali di costruzioni dall'Alta Italia sui luoghi colpiti dal terremoto, con evidente onere delle ferrovie dello Stato e grave danno delle industrie calabresi ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

CELESIA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Quali siano i motivi che hanno indotto il Governo a concedere facilitazioni per i trasporti ferroviari nei luoghi colpiti dal terremoto, io non dovrò lungamente spiegare all'onorevole Casolini.

Questi motivi furono essenzialmente quelli di portare sollecito aiuto ai paesi ed alle popolazioni così duramente colpiti dal terremoto. L'onorevole Casolini sa che erano sorti numerosi Comitati che si proponevano di elevare costruzioni nei paesi distrutti dal terremoto, e sembrò opportuno al Governo di concedere a questi Comitati facilitazioni ferroviarie, affinché essi non dovessero spendere in trasporti ferroviari quelle somme che avevano raccolte dalla pubblica carità, e che dovevano essenzialmente andare impiegate per l'acquisto dei materiali e di quanto occorreva per ricostituire la vita in quelle desolate regioni.

Naturalmente quei motivi non furono e non poterono essere che di carattere transitorio. Si capisce che se la disposizione di favore, da noi adottata, permanesse a lungo, porterebbe un ingiusto spostamento, si tradurrebbe in una concorrenza a danno delle industrie che in quella località o in località non troppo distanti producono i materiali che ora vengono portati dall'Alta Italia.

Le facilitazioni ferroviarie erano esattamente limitate dall'articolo 2 del regio decreto, ed erano concesse per le persone scampate dal disastro che si allontanavano dai luoghi devastati o vi ritornavano o si ricavano in altra residenza, per gli effetti personali con cui viaggiavano, per le persone che per conto dei Comitati si recavano in quelle località, per i materiali di costruzione, per i viveri, per gli indumenti, per le suppellettili che vennero elargite da Comitati e da privati.

Cessata la necessità urgente che consigliava queste disposizioni di favore, il Governo pensa di limitarlo, e posso dire all'onorevole Casolini che il ministro dei lavori pubblici, in epoca prossima, emanerà un decreto col quale queste facoltà verranno tolte, soltanto si lasceranno ancora certe facilitazioni ferroviarie a taluni determinati Comitati in rapporto a impegni già presi con essi e limitatamente a quei materiali che non si potessero trovare nella località a prezzo normale, corrente. All'in-

fuori di questi casi eccezionalissimi si tornerà al regime normale.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Casolini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**CASOLINI.** Debbo dichiararmi soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato, poichè son sicuro che, a seguito delle dichiarazioni da lui fatte, il Ministero dei lavori pubblici vorrà da oggi in avanti usare, non abusare delle suaccennate facilitazioni per non danneggiare le industrie calabresi, attraversate già nel loro svolgimento per tante altre ragioni che stimo inutile di enumerare per ora.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione dell'onorevole Casolini, « per sapere se in seguito alle formali, reiterate assicurazioni avute, anche in sede di bilancio, sarà finalmente provveduto alla sistemazione e ricostruzione del palazzo di giustizia a Catanzaro ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

**CELESIA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** La legge del 1906 stabiliva che si dovesse ricostruire il palazzo della Corte d'appello di Catanzaro, e stanziava a questo proposito una somma di lire 300 mila. Il relativo progetto che era stato compilato da privati professionisti, venne riveduto dal Genio civile che lo modificò in modo conforme alle regole che devono presiedere alla costruzione degli edifici pubblici. Con decreto 18 aprile 1909, approvate le nuove norme antisismiche che dovevano regolare le nuove costruzioni nelle regioni colpite dal terremoto, si rese necessario rivedere il progetto e renderlo conforme a queste nuove norme, e in conformità di conclusioni di una apposita Commissione tecnica.

Senonchè, dovendosi limitare l'elevamento di queste costruzioni, si trovò che l'area prescelta non era più sufficiente per collocare tutti i servizi tanto della Corte d'appello quanto del tribunale. E allora il Genio civile studiò due diversi progetti che però, tanto l'uno quanto l'altro, importerebbero una spesa assai superiore alle 300 mila lire previste dalla legge del 1906, una spesa che raggiungerebbe molto probabilmente le 700 mila lire, quindi una spesa più che doppia di quella prevista; onde la necessità di rivedere questi progetti e studiare in qual modo si potrebbe provvedere ai nuovi fondi necessari.

Non posso oggi assumere definitivi im-

pegni verso l'onorevole Casolini circa il modo e il tempo in cui si provvederà a questa costruzione. Lo assicuro però che il Ministero dei lavori pubblici si occupa con tutto l'impegno della questione e spera di venire presto ad una soluzione confacente agli interessi della città di Catanzaro.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Casolini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**CASOLINI.** Mi auguro che siano presto rimosse le difficoltà che si frappongono a questa, che è una delle maggiori aspirazioni della regione calabrese, la quale ha diritto che la giustizia abbia finalmente la sede degna e decorosa che le compete.

**PRESIDENTE.** Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, s'intendono ritirate le seguenti interrogazioni:

Cornaggia al ministro dell'istruzione pubblica « circa l'epoca nella quale entrerà in vigore la nuova tabella organica annessa al nuovo statuto dell'Istituto nazionale pei sordomuti, in Milano, attesa da moltissimi anni »;

Pansini al ministro dei lavori pubblici « per sapere se e come procedano i lavori dell'acquedotto pugliese »;

Romussi e Gattorno al ministro dell'interno « sulla proibizione del manifesto patriottico col ritratto di Dante in fronte, del circolo veneziano Garibaldi, pro Venezia Giulia, che, nella ricorrenza della morte di Oberdan, riferiva una lettera di Garibaldi e un brano di discorso del generale Asinari di Bernezzo »;

Veda al ministro dell'istruzione pubblica « per conoscere da quali circostanze derivi il fatto che dal 1898 in poi la scuola d'applicazione per gli ingegneri annessa alla Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali della regia Università di Roma, non ha più conferito diplomi di ingegnere-architetto ».

Segue l'interrogazione dell'onorevole Eugenio Chiesa al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e al ministro delle poste e dei telegrafi, « per sapere se non credano conveniente di sottoporre alla Camera il progetto di nuova convenzione riflettente il servizio privilegiato telegrafico, oggi affidato all'Agenzia Stefani, scadente il 10 gennaio prossimo ».

L'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi ha facoltà di rispondere.

**DI SANT'ONOFRIO, ministro delle poste e dei telegrafi.** La convenzione con la Stefani è stata rinnovata, con contratto

del 30 ottobre 1909, dal mio predecessore che ne aveva pieno diritto, in seguito ad accordi col ministro degli esteri e con quello dell'interno, al servizio dei quali l'Agenzia stessa esplica principalmente la sua funzione.

Il presente Ministero non ha creduto e non crede di sottoporre la convenzione alla preventiva autorizzazione della Camera, continuando così la consuetudine seguita fin qui da tutti gli altri Governi che ci hanno preceduto, sia perchè il nuovo contratto è redatto su per giù negli stessi termini di quello precedente, sia perchè esso non implica nessun onere per lo Stato.

Nè, d'altra parte, sarebbe stato giustificato peggiorare le condizioni del contratto nei riguardi dell'Agenzia, la quale, è doveroso riconoscerlo, compie un servizio che riesce assai utile agli interessi dello Stato e lo adempie costantemente in modo lodevole ed inappuntabile.

PRESIDENTE. L'onorevole Eugenio Chiesa ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CHIESA EUGENIO. Ma io ho rivolto la mia interrogazione anche al ministro dell'interno.

RICCIO *sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi associo a ciò che ha detto l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

CHIESA EUGENIO. La mia interrogazione è stata presentata parecchio tempo fa, e l'onorevole Di Sant'Onofrio può essermi testimone che nei corridoi, di cui il pubblico parla male parecchio come se fossero l'antro della depravazione parlamentare, io aveva accennato a lui la necessità di vigilare che questo contratto non fosse rinnovato.

Ora è enorme invece l'apprendere che mentre tale convenzione scadeva il 31 gennaio scorso, essa sia stata rinnovata tre mesi prima, senza che nessuna urgenza incitasse a farlo. Ond'è che io credo sia bene vedere in quelle stipulazioni la clausola che ne consente la risoluzione...

DI SANT'ONOFRIO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Il contratto è stato pubblicato nel Bollettino.

CHIESA EUGENIO. Lo so e l'ho letto e per questo ne parlo. Io credo, non solo come mia opinione personale ma anche con l'autorità dell'attuale sottosegretario di Stato all'interno, il quale ne parlò nel 1903 in questa Camera, che vi sia una grave incostituzionalità in questo contratto, e cioè che

sia fatto in frode ed in danno della legge, trattandosi non già di una semplice convenzione o concessione, ma di un vero contratto dal quale lo Stato, se apparentemente oggi non ricava un frutto, avrebbe indubbiamente potuto ricavarlo il giorno in cui, come fa obbligo la legge di contabilità, questo contratto fosse concluso mediante asta pubblica o anche a licitazione privata ma nelle forme e colle garanzie dovute.

Oggi non siamo più nel caso di anni sono, quando non esistevano associazioni di giornalisti riconosciute come enti giuridici, sindacati di corrispondenti che potrebbero assumere in cooperativa, dato che fosse necessaria un'agenzia privilegiata, associazioni nazionali ed estere accreditate e capaci di fare il servizio meglio e più proficuamente per il pubblico e per lo Stato che non la vecchia società, la quale ripete il suo ipotetico diritto da un primo concessionario fortunato, lo Stefani, un emigrato veneto nello Stato del Piemonte, che ottenne nel 1858 il fruttifero privilegio.

Ora, onorevole ministro, io non voglio che ella si ritenga unicamente un ministro passacarte...

DI SANT'ONOFRIO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Non sono io che ho firmato il contratto.

CHIESA EUGENIO. Perfettamente; ma perciò la potestà sua, anche se sola, anche se disgiunta dall'aiuto di un sottosegretario di Stato che è sempre al di là da venire, deve vedere se il contratto che, ripeto, è stato fatto soverchiando la legge, non possa essere riportato in discussione alla Camera: esso non è stato presentato nè al Consiglio di Stato nè alla Corte dei conti: è frutto unicamente dell'arbitrio ministeriale.

Se il Ministero attuale vuole disgiungere la propria responsabilità non deve appoggiarsi su quanto ha fatto l'antico, ma distaccarsi davvero in qualche cosa di sostanziale da coloro che figurano essere l'appoggio suo principale.

Ed è bene avvertire che non è esatto essere la funzione della *Stefani* oggi passata in seconda linea per l'aumentato servizio telefonico; poichè proprio di recente hanno dovuto alla sua funzione adattarsi anche organi che prima non la subivano. Così uno dei principali giornali d'Italia è stato costretto da pochi mesi ad accettare la *Stefani* che aveva respinto fino a ieri, ciò che dimostra come e quanto il privilegio frutti ed agisca.

Occorre in tali condizioni che il Ministero definisca bene il concetto di servizio di Stato, giacchè è noto che ogni anno il Ministero dell'interno, dicendo che si tratta di servizi governativi, condona alla *Stefani* ingenti somme ad essa addebitate dagli uffici postali.

Ora il contratto è così comico che permette alla *Stefani* di telegrafare gratuitamente ai prefetti tutte le notizie, comprese anche quelle sui *cafés chantants*, lasciando credere che si tratti di servizi utili allo Stato, perchè la *Stefani* non paga i telegrammi che dirige ai prefetti, ed è autorizzata invece a prenderne copia in ogni capoluogo di provincia per servirne poi i propri abbonati!

Si eserciti dunque una grande sorveglianza. Vigili il Governo e faccia pagare severamente e largamente quello che la *Stefani* deve pagare.

Allora può darsi che si trovi più presto l'occasione di risolvere il contratto, e di ritornare qui con una nuova convenzione, come noi del resto chiederemo fin d'ora.

Perchè, onorevoli colleghi, non lo dimentichiamo, questo contratto ha un carattere altamente politico: è di questa agenzia che il Governo presente, come quello di domani, può servirsi a scopi politici, è con essa, col suo monopolio, che può esercitare ed esercita una influenza deleteria nella vita dei partiti, della stampa, del paese, e ciò non è conforme al rispetto che merita l'opinione pubblica di una nazione.

PRESIDENTE. Non essendo presenti gli interroganti, s'intendono ritirate le interrogazioni seguenti:

Mango, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se intenda dare a Nemoli ed a Trecchina l'acquedotto disposto dalla legge per la Basilicata, facendone uno solo consorziale con quello di Rivello, urgentissimo al pari del primo per le pessime condizioni igieniche di quei paesi; e sulle ragioni per le quali non ancora si appalta l'altro acquedotto di Castelsaraceno; per il quale il progetto è già pronto »;

Casalini Giulio, Nofri, Morgari, al ministro dell'istruzione pubblica, « per sapere quali sono le cause della progressiva decadenza della regia scuola normale di ginnastica in Torino e quali sono i suoi intendimenti in merito ».

Sono così esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno.

### Votazioni segrete.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione di ballottaggio per la nomina di un componente della Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio.

Contemporaneamente si procederà anche alla votazione segreta sui disegni di legge:

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di R. canati e Gualdo (provincia di Macerata), Camerano, Jesi, Chiaravalle, Cupramontana, Corinaldo, Senigallia, Ripe di Senigallia, Belvedere Ostrense, Barbara e Montemarciano (provincia di Ancona), Fossombrone (provincia di Pesaro e Urbino).

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-10.

Si faccia la chiama.

PAVIA, segretario: fa la chiama.

PRESIDENTE. Lasciamo le urne aperte e procederemo nell'ordine del giorno.

### Discussione del disegno di legge: Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1908-909.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Giacomo Ferri, e di un'altra proposta di legge dell'onorevole Di Bagno.

Non essendo presenti in questo momento gli onorevoli Giacomo Ferri e l'onorevole Di Bagno, passiamo, se non vi sono osservazioni in contrario, alla discussione del disegno di legge « Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

Si dia lettura del disegno di legge.

PAVIA, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 75-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi alcun iscritto e nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa e si procederà all'esame degli articoli:

#### Art. 1.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigra-

zione per l'esercizio finanziario 1908-909, indicate nelle tabelle annesse alla presente legge.

Si dia lettura delle tabelle annesse a quest'articolo.

PAVIA, segretario, legge:

Tabella A. — *Assestamento dello stato di previsione dell'entrata del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1908-909.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Titolo I. *Entrate ordinarie.* — *Rendite patrimoniali.* — Capitolo 2. Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione, lire 393,000.

*Entrate diverse.* — Capitolo 8. Entrate diverse e imprevidite, lire 8,000.

Totale delle entrate effettive ordinarie, lire 401,000.

Categoria II. — *Movimento di capitali.* — Capitolo 10. Alienazione o rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del Fondo per l'emigrazione, lire 1,289,444.89.

*Riepilogo dello stato di previsione dell'Entrata del fondo per l'emigrazione rettificato per l'esercizio finanziario 1908-909.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Titolo I. *Entrate ordinarie.* — Rendite patrimoniali, lire 413,000.

Contributo a carico dei vettori, lire 2,457,000.

Entrate diverse, lire 12,000.

Totale delle entrate effettive ordinarie lire 2,882,000.

Categoria II. *Movimenti di capitali,* lire 1,289,444.89.

*Riassunto.* — Categoria I. Entrate effettive, lire 2,882,000.

Categoria II. *Movimenti di capitali,* lire 1,289,444.89.

Totale generale dell'entrata, lire 4,171,444.89.

Tabella B. — *Assestamento dello stato di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1908-909.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — *Spese generali.* — Capitolo 5. Spese di ufficio e stampati per il Commissariato e per gli ispettorati nei porti di imbarco, lire 25,000.

*Fondi di riserva.* — Capitolo 26. Fondo di riserve per le spese imprevidite, lire 130 mila.

Totale delle spese ordinarie effettive, lire 155,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Capitolo 29. Acquisto di mobili, attrezzi ed og-

getti vari per il Commissariato e per gli ispettorati, lire 5,000.

Capitolo 31. Spese straordinarie eventuali, lire 23,000.

Totale delle spese straordinarie effettive, lire 28,000.

*Riepilogo dello stato di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione rettificato per l'esercizio finanziario 1908-909.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Spese generali, lire 200,444.89.

Spese generali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti, lire 877,000.

Spese per la protezione degli emigranti, lire 990,000.

Totale delle spese ordinarie effettive, lire 2,272,444.89.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Totale delle spese straordinarie effettive, lire 1,899,000.

Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme, lire 4,171,444.89.

Categoria II. *Movimento di capitali, per memoria.*

*Riassunto.* — Categoria I. *Spese effettive,* lire 4,171,444.89.

Totale generale della spesa, lire 4 milioni 171,444.89.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, metto a partito l'articolo 1º con le annesse tabelle delle quali venne data lettura.

(È approvato.)

## Art. 2.

È convalidato il decreto reale 6 gennaio 1909, n. 18, col quale si autorizza il prelevamento della somma di lire 20 000 dal fondo di riserva per le spese imprevidite, da portarsi in aggiunta al capitolo n. 31: « *Spese straordinarie eventuali* ».

(È approvato.)

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

## Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. Veniamo ora allo svolgimento delle due proposte di legge iscritte nell'ordine del giorno. La prima è del deputato Giacomo Ferri per una tombola telegrafica a favore degli ospedali di S. Giovanni in Persiceto, Castelfranco d'Emilia, Crevalcore e del ricovero di S. Agata Bolognese.

Se ne dia lettura.

PAVIA, segretario, legge: (Vedi tornata del 24 febbraio 1910).

PRESIDENTE. L'onorevole Giacomo Ferri ha facoltà di svolgere la sua proposta di legge.

FERRIGIACOMO. L'opportunità di questa proposta di legge non ha bisogno di essere dimostrata. È una delle solite tombole, contro cui in altre circostanze io ebbi ad insorgere. Però quando constatato che, a certi bisogni, oramai è diventato tradizionale provvedere in questo modo, anche io ho ricorso ai benefici della legge ed alle consuetudini parlamentari.

Non ho bisogno di illustrare la mia proposta di legge, inquantochè i bisogni di questi comuni sono evidenti. Basta pensare che sono 45,000 abitanti, i quali si trovano nella condizione di avere le necessità che ho svolte nella proposta di legge. Spero che il Governo non avrà nulla in contrario facendo le solite riserve che sono state fatte per le altre proposte consimili.

PRESIDENTE. Onorevole ministro delle finanze, il Governo consente che sia presa in considerazione questa proposta di legge?

ARLOTTA, ministro delle finanze. Non ho nulla in contrario a che sia presa in considerazione la tombola telegrafica proposta dal collega Giacomo Ferri, come non ho nulla in contrario a consentire la stessa cosa per quella chiesta dal collega Di Bagno. Però non posso fare a meno di notare che c'è un crescendo spaventoso in questa richiesta di tombole, e che un giorno o l'altro bisognerà mettervi un argine. Quindi non si dolgano quei colleghi che forse hanno in pectore la presentazione di qualche altra proposta di questo genere, perchè ad un provvedimento definitivo bisognerà pur venire.

Detto questo, con le solite consuetudinarie riserve, non mi oppongo a che siano prese in considerazione entrambe le due proposte di legge.

PRESIDENTE. Coloro i quali approvano che sia presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Giacomo Ferri, vogliono alzarsi.

(È presa in considerazione).

Segue l'altra proposta di legge del deputato Di Bagno per una tombola telegrafica a beneficio del ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo e per l'ospedale di Sabbioneta.

Si dia lettura della proposta di legge.

PAVIA, segretario, legge: (Vedi tornata del 19 febbraio 1910).

PRESIDENTE. Onorevole Di Bagno, ha sentito che l'onorevole ministro delle finanze ha già dichiarato di consentire che sia presa in considerazione la sua proposta di legge?

DI BAGNO. Sì, onorevole Presidente, e quindi non ho bisogno di svolgerla.

PRESIDENTE. Coloro i quali approvano che sia presa in considerazione la proposta di legge del deputato Di Bagno vogliono alzarsi.

(È presa in considerazione).

### Ritiro di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

ARLOTTA, ministro delle finanze. Mi onoro di presentare alla Camera il decreto reale che autorizza il ritiro del disegno di legge: Protezione del bacino idrogeologico di Montecatini.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione del decreto reale con cui si autorizza il ritiro del disegno di legge: « Protezione del bacino idrogeologico di Montecatini ».

### Discussione del disegno di legge: Riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno ».

Si dia lettura del disegno di legge.

PAVIA, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 153-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Spetta di parlare all'onorevole Camillo Mancini, il quale svolgerà anche quest'ordine del giorno da lui presentato:

« La Camera, convinta dell'urgente bisogno che anche l'agricoltura abbia una rappresentanza elettiva, invita il Governo a presentare nel termine di tre mesi un disegno di legge sull'istituzione delle Camere d'agricoltura ».

MANCINI CAMILLO. Onorevoli colleghi, non è certo per amore di contraddizione che parlo su questo argomento; ma unicamente per fare sullo stesso alcune

modeste osservazioni che mi paiono di grande importanza.

So che questo disegno di legge era lungamente atteso dalla classe commerciale; ho seguito i voti reiterati delle Camere di commercio, e dell'Unione delle Camere di commercio, per sollecitare la presentazione del disegno medesimo; so anche che esso, come parecchi altri, del resto, si trova da lunghi mesi iscritto nell'ordine del giorno della Camera; e quindi è desio nostro, come è desio di tutte le classi interessate, che esso venga, il più sollecitamente possibile, approvato.

Ma, dappoichè questo disegno di legge ritorna dal Senato alla Camera con alcune varianti, credo che la Camera farebbe opera buona e sana riesaminandolo novellamente, per vedere se non sia il caso di apportarvi qualche utile emendamento.

In seno alla Commissione, nominata dagli Uffici e della quale m'onoro di far parte, fu ventilata la proposta d'esaminare *ex novo* il disegno di legge; ma i miei egregi colleghi si preoccuparono d'una obiezione, la quale ha certo importanza; ma non una importanza tale, che debba sgomentarci. Essi dicevano: se noi rimandiamo novellamente al Senato questo disegno di legge, molto probabilmente esso, per le vicende parlamentari che potranno prodursi, non arriverà in porto. Ora io credo che questo timore sia assolutamente infondato: perchè ho tanta fiducia nel patriottismo del Senato, che non credo che quell'alto Consesso avrà difficoltà d'accogliere quegli opportuni emendamenti che mi permetto di presentare alla Camera e d'illustrare brevissimamente con queste mie disadorne parole.

Del resto, bisogna fare anche un'osservazione fondamentale. È ben vero che questo disegno di legge fu già votato dalla Camera nella passata legislatura; ma è anche vero che oggi, nella Camera nuova, vi sono centocinquanta deputati che non facevano parte della Camera vecchia; e quindi è giusto, mi pare, che costoro abbiano tutto l'agio d'esaminare quello che la Camera, altra volta, esaminò.

Così pure, un'altra osservazione, che può avere il suo valore, è questa.

Questo disegno di legge fu presentato dal precedente Ministero, del quale non faceva parte quell'illustrazione che si chiama Luigi Luzzatti; quindi credo che egli, come nuovo ministro d'agricoltura e commercio, abbia tutte le buone intenzioni di

studiare insieme con noi se non sia il caso d'apportare al disegno stesso una qualche riforma.

E le riforme che io credo opportuno di apportare a questa legge sono veramente necessarie. Coloro che avranno avuto la bontà di leggere la mia relazione di minoranza non avranno certamente bisogno di sentire queste mie parole, ma, ad ogni modo, io, brevissimamente, lumeggerò l'opportunità, l'utilità e la necessità di queste riforme.

Il primo argomento di grandissima importanza, secondo me, in questa legge, è quello che riguarda il diritto elettorale. In questo disegno di legge si riforma completamente il diritto elettorale e commerciale e disgraziatamente questa riforma è in senso interamente restrittivo; cioè a dire si toglie il diritto elettorale ad una quantità notevole di elettori, che oggi lo posseggono; perchè, finora, l'articolo 11 della legge costitutiva delle Camere di commercio del 1862 concedeva il diritto elettorale a chiunque essendo elettore politico, esercitasse arte, industria o commercio. Con questa nuova legge si viene a determinare opportunamente criteri in base ai quali si deve stabilire il diritto elettorale. Ma, egregi colleghi, parliamoci schiettamente; questa riforma restrittiva del diritto elettorale, in un tempo come questo, nel quale tutti chiedono l'allargamento del diritto elettorale, mi pare assolutamente tale da meritare la nostra attenzione, perchè l'articolo 16 è chiaro: si concede il diritto elettorale soltanto ai contribuenti che pagano la tassa camerale e la tassa di ricchezza mobile.

Ora, se si ammettesse semplicemente così questo articolo, io vi posso garantire che dal 50 al 60 per cento degli elettori commerciali perderebbero inesorabilmente il loro diritto. E sapete voi chi lo perderebbe? Precisamente i piccoli commercianti, i rappresentanti della borghesia e della democrazia commerciale, cioè a dire, la classe più umile dei commercianti, che sono in maggior numero e che rappresentano grandi interessi. A me pare dunque che in un secolo, come questo, nel quale si cerca di estendere, di allargare e di integrare il diritto elettorale, restringerlo in una misura così forte, come è proposta dall'articolo 16, sia addirittura una cosa che debba essere emendata. Le proposte mie le esamineremo quando discuteremo gli articoli,

perchè non voglio entrare adesso nei particolari. Propongo alcuni temperamenti, secondo i quali credo che ci possiamo accontentare molto alle proposte del Ministero e a quelle della Commissione.

E andiamo un pochino innanzi. Una facoltà che viene concessa in misura molto larga al Governo in questo disegno di legge è quella che riflette lo scioglimento delle Camere di commercio. Coloro che sanno come lo scioglimento dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali sia regolato con garanzie tali che effettivamente non è possibile l'arbitrio, si maraviglieranno nel vedere come con l'articolo 14 di questa legge si venga a lasciare completa, assoluta libertà al potere esecutivo di sciogliere le Camere di commercio, quando esso vuole, senza sentire il parere del Consiglio di Stato, che è l'ente destinato, come tutti sanno, a porre un freno agli eccessi del potere esecutivo.

Ma un'altra osservazione, anche molto importante, che riguarda questa materia, è questa: che mentre nei Consigli comunali e provinciali il commissario regio non può durare in carica più che tre o sei mesi, qui secondo la dizione di questo articolo, può durare in carica anche oltre i sei mesi e forse anche per un anno.

Ora a me pare che istituti, come le Camere di commercio, le quali hanno sempre dato buoni risultati, non meritino un trattamento così feroce come quello che è determinato dall'articolo 6. Ma io chiedo all'onorevole ministro una cosa molto semplice, su cui la sua alta autorità non può indubbiamente rispondere che in modo affermativo: l'articolo 60 della legge che noi esaminiamo, stabilisce un principio molto giusto ed esatto relativamente alle denunce delle ditte commerciali; stabilisce cioè che tutte le ditte esercenti un commercio nel distretto camerale debbano fare la denuncia innanzi alla Camera di commercio. Principio, ripeto, essenzialmente giusto e da lunghi anni reclamato da molte Camere di commercio. Quindi noi verremo senza meno a quel registro dei commercianti, a quel *liber mercatorum*, come dicevano gli antichi, nel quale saranno iscritti tutti i commercianti, e tutti gli istituti commerciali. Ora io chiedo al ministro: quando noi avremo questo libro dei commercianti, questo registro dei commercianti, ma non saranno coloro che sono iscritti in questo registro,

paghino o no la tassa, degni del diritto elettorale?

Non basterà questo criterio di essere dichiarati, agli effetti civili e commerciali, veramente commercianti, per entrare a far parte delle liste elettorali commerciali presso le nostre Camere di commercio?

E andiamo innanzi. Il Senato del Regno fu, bisogna pure confessarlo, più liberale della Camera, concedendo quel voto commerciale alle donne che disgraziatamente a lieve maggioranza fu negato dalla nostra Camera. E questo, bisogna dirlo a verità, rappresenta un grande progresso, perchè le donne che esercitano commercio, hanno indiscutibilmente diritto al voto commerciale. Ma io vorrei che la dizione degli articoli che riflettono questa materia fosse maggiormente chiarita. Poichè, mentre mi par chiaro, chiarissimo, che il voto alle donne è concesso, a me pare che non sia altrettanto chiaro che le donne elettrici siano anche eleggibili. Capisco che non c'è bisogno di dichiararlo, che chi è elettore è anche eleggibile, ma sarebbe stato molto opportuno chiarirlo perchè non possano poi sorgere equivoci.

MORPURGO, *relatore*. Articolo 17.

MANCINI CAMILLO. Ma una dimenticanza grave credo debba essere rilevata in questo disegno di legge, ed è quella di non aver tenuto conto delle società cooperative. Capisco che nel 1862, più di quarant'anni fa, quando le cooperative erano bambine non potessero aspirare ad entrare a far parte delle Camere di commercio.

Ma oggi che la cooperazione in Italia è sviluppata tanto a me parrebbe opportuno che effettivamente in una riforma di questo genere si dicesse chiaramente che le cooperative hanno diritto di far parte delle Camere di commercio. Capisco che si tratta di società anonime e potrà l'onorevole ministro venirmi a dichiarare che sotto il nome di società anonime s'intende di alludere anche alle cooperative.

Ma dal momento che dobbiamo riformare la legge, credo opportuno che si debba dichiarare apertamente che le cooperative possono entrare a far parte delle Camere di commercio.

Altra osservazione saliente. La nuova legge eleva il numero dei consiglieri camerale a 11 nei centri minori, a 21 nei centri medi e a 31 nei centri maggiori; però, per quanto l'onorevole relatore abbia voluto

chiarirci questo punto, non trovo definito il criterio col quale si stabilisce quali saranno le provincie che avranno 11 consiglieri, quali 21 e quali 31. Comprendo che ciò potrà essere materia di regolamento, ma mi pare che sarebbe stata cosa migliore l'includere nella legge il criterio per stabilire questo numero perchè non si tratta di una questione regolamentare, ma di una vera disposizione di legge.

Anche il tempo fissato per le elezioni camerali mi pare meriti di essere rilevato. In questo disegno di legge, come nella legge in vigore si continua a stabilire che le elezioni camerali si debbano fare nel mese di dicembre.

MORPURGO, *relatore*. Nel mese di novembre o di dicembre.

MANCINI CAMILLO. Chiunque è pratico di elezioni commerciali sa che, specialmente nei luoghi di montagna e nei luoghi disagiati, che sono tanta parte d'Italia, il fare le elezioni nel cuore dell'inverno costituisce una grande incomodità per gli elettori.

La maggioranza degli elettori non può materialmente recarsi a votare, così che alle elezioni non prende parte che un piccolo numero di essi; a me pare quindi che, trattandosi di una riforma della legge, sarebbe molto più opportuno che si stabilisse, che le elezioni si dovessero fare al più tardi nei mesi di settembre o di ottobre.

Un'altra parte della legge molto importante merita di essere rilevata, cioè quella parte che riflette il patrimonio delle Camere di commercio.

La legge dice che le Camere di commercio possono impiegare i loro capitali in imprese industriali e commerciali; quindi le Camere di commercio possono diventare commercianti. A me pare che sia enorme lasciare tale facoltà alle Camere di commercio e che basterebbe dire che esse possono impiegare i loro capitali in imprese industriali e commerciali che non rivestano il carattere di speculazioni.

Non voglio poi trattare una parte, pure importante, di questo disegno di legge, perchè so che un altro collega più valente di me tratterà l'argomento; ma non posso tacere che con questo disegno di legge si vengono a tagliar fuori tutte le classi industriali agrarie che pure sono così importanti nel nostro paese e che anche ora non hanno rappresentanze di sorta nelle Camere di commercio.

Se la Camera stesse per discutere un disegno di legge reclamato da lunghi anni sulla istituzione delle Camere di agricoltura, sarei ben lieto di approvare questo disegno di legge, che pure non si occupa delle classi agrarie; ma il disegno di legge sulle Camere di agricoltura si trascina da lunghi anni per i Ministeri e purtroppo non viene in discussione; vorrei augurarmi che venisse presto; ma domando intanto se non sia il caso, per lo meno di pensarvi, prima di approvare una legge come questa, che taglia completamente fuori dalle Camere di commercio tutta la classe industriale agricola del nostro paese.

Ma, ripeto, non voglio entrare in questo argomento perchè altri lo tratterà meglio di me. Solo mi sono permesso di presentare un ordine del giorno, che raccomandando calorosamente alla sapienza illuminata dell'onorevole ministro, col quale chiedo che ci venga dato questo progetto di legge sulle Camere di agricoltura. Comprendo che la materia è grave, che il Consiglio superiore di agricoltura se ne è occupato, e non si è trovato ancora d'accordo, ma a me pare che, dopo l'approvazione di questo disegno di legge sull'ordinamento delle Camere di commercio, si imponga in modo assoluto la presentazione di un altro disegno di legge sulla istituzione delle Camere di agricoltura.

Non intendo, egregi colleghi, tediarvi ulteriormente la Camera con altre osservazioni, che del resto mi riservo di fare sopra i vari articoli in occasione degli emendamenti, proposti a nome della minoranza della Commissione. Credo che questa riforma, da gran tempo reclamata, sia importante, sia utile, sia anche necessaria, ma che faremmo operanti e sapienti se rivedessimo la legge con serietà, con obiettività, desiderosi solo di migliorarla, perchè si tratta di una legge di alta importanza, che riforma *funditus* uno dei più grandi Istituti economici del nostro paese.

Io credo che l'onorevole Luzzatti, il quale ha raccolto in eredità questo disegno di legge, sia giustamente molto pensoso prima di apporvi la sua firma; perchè potrebbero dire da quei banchi, (*Accenna all'estrema sinistra*) che mi dispiace di vedere oggi quasi deserti, che questa riforma è antidemocratica, inquantochè, invece di allargare, restringe il diritto elettorale, togliendolo alla maggior parte di coloro che lo hanno esercitato nobilmente, con coscienza, da lunghi anni.

Io credo quindi che non sia il caso, come pensa la maggioranza della Commissione, di dare a questa legge il lasciapassare senza rivederla.

Mi lusingo che l'onorevole ministro, alla cui alta sapienza mi sottometto, e l'onorevole relatore, così studioso di questa materia, a cui dobbiamo molto perchè con la sua tenace persistenza ha portato oggi alla discussione questa legge, per fare opera più perfetta, vogliano accordarsi con me nel pensiero di tornarvi sopra.

Dovremo perdere qualche altro giorno, forse qualche altro mese; ma poco importa, di fronte ad una riforma così importante, la quale investe uno degli istituti più cospicui, anzi il massimo istituto economico del nostro paese, perdere qualche altro mese dopo 42 anni, da che aspettiamo questa riforma, per tentare di migliorarla. Voglio sperare che queste mie modeste osservazioni saranno accettate dalla vostra benevolenza.

Onorevoli colleghi, miglioriamo adunque e perfezioniamo questa legge organica, che riforma uno degli istituti più importanti del nostro paese, e faremo opera savia, giusta e patriottica.

Non ho altro da dire. (*Bene!*)

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Valvassori-Peroni, il quale svolgerà anche il seguente ordine del giorno da lui presentato: « La Camera, mentre invita il Governo a voler presentare un disegno di legge che organizzi e disciplini una vera e propria rappresentanza dell'agricoltura, confida che nel frattempo verrà dalle Camere di commercio continuata ancora la tutela attualmente esercitata a beneficio degli interessi agricoli ».

**VALVASSORI-PERONI.** Il presente disegno di legge ha sollevato nel campo agricolo vivissime controversie e non vi fu circolo o sodalizio agrario che non prendesse un proprio atteggiamento dinanzi a questa proposta di riforma. Furono discordi i pareri; tuttavia però animava questi sodalizi un unico scopo: quello della miglior tutela dell'agricoltura nazionale.

Col nuovo disegno di legge gli agricoltori si videro esclusi dalle Camere di commercio, o, quanto meno, videro eliminata ogni loro influenza dall'ambito delle nuove Camere di commercio e industria.

E prima ad agitarsi fu la Società agraria di Lombardia, che il 16 novembre dell'anno passato approvava quest'ordine del giorno:

« La Società agraria di Lombardia fa voti che il disegno di legge sulle Camere di commercio sia dalla Camera dei deputati emendato nel senso di conservare in esse agli agricoltori la loro rappresentanza, almeno fino a che non si sia provveduto con apposita legge alla istituzione di una speciale rappresentanza agricola ».

Ed a questo ordine di idee accedettero molti sodalizi agrari; tra i quali ricorderò i comizi di Parma, Foggia, Mantova, Vicenza, Cuneo, Grosseto, Novara, Piacenza, Adria, Catanzaro, Cremona, Siracusa, Taranto ed altri assai.

Altre associazioni credettero di non seguire questa linea di condotta e dissero: abbandoniamo alla sorte sua questo disegno di legge sulle Camere di commercio e industria, e limitiamoci ad insistere presso il Governo affinché presenti un disegno di legge che disciplini ed organizzi le rappresentanze agrarie. A quest'ordine di idee accedettero i Comizi agrari di Roma, Alessandria, Livorno, la Società degli agricoltori italiani, ed altri ancora.

In questo dissidio di apprezzamenti, è bene discernere la retta via, che ci conduca ad una conclusione pratica.

E qui si pone una prima domanda. Il presente disegno di legge toglie pienamente agli agricoltori ogni ingerenza in queste Camere di commercio? La risposta non può essere, che affermativa. Anzitutto, alla vecchia denominazione di Camere di commercio ed arti, si è sostituita quella di Camere di commercio e industria, togliendosi quella parola di *arti*; nella quale, pel passato, era stata sempre compresa l'agricoltura. Si è detto: leviamo siffatta parola, ed al suo posto mettiamo quella di *industria*: e con ciò si è arrecata una prima offesa ad un grande interesse nazionale.

Nel 1861 il ministro Cordova, presentando il disegno di legge sulle Camere di commercio ed arti, che divenne la legge ora in vigore, diceva: « Vi sono Camere di commercio che hanno per attribuzione il ramo dell'agricoltura, ed è bene che questo sia rappresentato in esse; io vi raccomando, pertanto, la sollecita approvazione del disegno di legge che ho l'onore di presentarvi ».

Ecco adunque, che, nell'intendimento del legislatore, le Camere di commercio ed arti dovevano occuparsi anche d'agricoltura;

ed anzi l'articolo 35 della legge in vigore che riguarda le disposizioni transitorie dice: « Alle attuali Camere di commercio, d'agricoltura e commercio, commercio ed arti, arti e manifatture di commercio ed industrie sono sostituite le Camere di commercio ed arti ordinate colla presente legge. Quelle, tra le nuove Camere che saranno ordinate nelle residenze attuali, succederanno al loro patrimonio ed alle loro obbligazioni ». Successione, quindi, di obblighi e di patrimonio anche per quanto riflette gli interessi agrari, e noi possiamo, ad onore delle nostre Camere di commercio, dire, che ottemperarono sempre a queste disposizioni legislative.

Così mi è gradito di poter affermare che la Camera di commercio di Milano ha sempre proceduto con la massima armonia e concordia con i numerosi enti agrari che fanno capo a Milano. Ma v'è un altro argomento che ci dà motivo di credere che il disegno di legge tenda ad escludere le rappresentanze agrarie; ed è la discussione avvenuta al Senato il 26 maggio scorso. Il ministro Cocco-Ortu, rispondendo all'onorevole Manassei, che domandava, per l'articolo 45, una più chiara dizione, rispondeva: « I produttori agrari per la loro industria non sono mai stati e non possono essere considerati come esercenti traffici ed industrie soggette a tasse che li facciano comprendere tra i commercianti e gli industriali previsti in questa legge ».

E pure sono i produttori, e gli affittaiuoli quelli che commerciano i loro prodotti; e quindi per questo fatto saranno iscritti nell'elenco della ricchezza mobile e pagheranno la tassa camerale a quell'istituto in cui poi non avranno rappresentanza alcuna, e da cui non potranno ripetere la tutela dei loro interessi.

Appare chiaro, adunque, che qui siamo dinanzi ad una vera illogicità, ad una incongruenza, ad una confusione, che occorre assolutamente eliminare, che è nostro dovere di togliere, se vogliamo che le leggi siano rettamente interpretate ed esattamente applicate.

La nostra direttiva è chiara: tendere continuamente verso l'organizzazione delle pure forze agrarie, ma, nel frattempo, trarre profitto da tutti gli organi dello Stato che possano concedere una tutela agraria.

L'attesa, è vero, sarà lunga; è difficile, è vero, organizzare queste rappresentanze, e anche l'onorevole Cocco-Ortu lo diceva,

rispondendo qui alla Camera nel novembre 1908 a chi sollecitava ciò. Rispondeva: « Si tratta di un problema di cui altra volta ho parlato alla Camera: problema vasto e complesso e di non facile soluzione sotto vari aspetti ». Ma non deve questa difficoltà trattenerci dal compiere un'opera di giustizia e di bontà. Noi lamentiamo continuamente che l'agricoltura non sia all'altezza dei tempi: piccolissima esportazione, povertà di campi sperimentali, milioni di ettari incolti, limitatissimi organi distributori della produzione. Orbene la precipua cagione di queste deficienze, è nella mancanza di vere e forti organizzazioni agrarie locali.

Non mi prolungo maggiormente nella speranza che la Camera vorrà fare benigna accoglienza all'ordine del giorno presentato con l'approvazione di tanti sodalizi agrari e nella fiducia che il Governo vorrà assumere un favorevole atteggiamento alle avanzate proposte, e far così opera di grande interesse per l'economia e per la civiltà rurale italiana.

PRESIDENTE. L'onorevole Samoggia, iscritto per parlare, non è presente.

Ha quindi facoltà di parlare l'onorevole Di Cesarò.

COLONNA DI CESARÒ. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Beltrami e Pasqualino-Vassallo, iscritti per parlare, non sono presenti. S'intende che anch'essi vi abbiano rinunziato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Miliani.

MILIANI. Dirò brevi parole quanto alla difesa, giacchè mi pare che si debba fare una difesa del disegno di legge che ora è in discussione: brevi parole, perchè molto meglio di me e con maggiore competenza potrà difendere il disegno di legge l'onorevole relatore Morpurgo.

Mi limiterò ad osservare che questo disegno di legge che ritorna dal Senato non è per niente una improvvisazione, ma è stato anzi largamente studiato.

Forse parrà strano a coloro che tanto hanno trovato da ridire che io affermi che il disegno di legge ora in discussione è stato studiato lungamente, poichè si è finito col presentare una cosa, a parer loro, così imperfetta ed informe. Sinceramente credo che questi errori, questa mancanza di coordinamento e di consistenza in questo disegno di legge non ci siano. Ma in ogni modo, ripeto, ciò dimostrerò l'onorevole Morpurgo.

Ricordo qui che l'onorevole Morpurgo, fin dal 1897 presentò una prima proposta di legge per il riordinamento delle Camere di commercio; poi una seconda nel 1899, e finalmente ne presentò una terza col concorso di altri colleghi nel 1904, finchè venne il disegno di legge ora in discussione presentato dal ministro Cocco-Ortu.

Si tratta adunque d'una istoria che può dirsi antica e che risale anche più indietro perchè al Consiglio superiore dell'industria fu studiata la preparazione di un disegno di legge sulla riforma delle Camere di commercio sin dal 1889, se non erro.

Ora, egregio collega Mancini, se noi vogliamo seguitare a lavorare per la storia dei disegni di legge per le Camere di commercio, seguitiamo pure; ma io penso che l'ottimo sia nemico del bene, e che in questo disegno di legge, nel quale riconosco anch'io esservi cose da emendare, e che facilmente possono emendarsi, ci siano però molte cose buone, e che convenga trovare il modo di fare subito questi lievi emendamenti, affinchè il progetto possa tornar al Senato ed essere approvato senza che si debba di nuovo rinviarlo ad altra Commissione. Altrimenti non saprei quanto tempo ancora dovremmo attendere il riordinamento delle Camere di commercio.

Mi fermo per poco sull'argomento che ha sempre molto interessato anche me e di cui ha parlato l'onorevole Valvassori-Peroni, intorno cioè alle rappresentanze agrarie.

Consento in massima nelle osservazioni dell'onorevole Valvassori, in quanto non solo è utile ma necessario ed indispensabile che ormai si provveda alle rappresentanze agrarie.

Quando l'altra volta fu discusso questo disegno di legge alla Camera, io stesso, parlando nella discussione generale, mostrai al ministro la necessità di questo provvedimento ed il ministro convenne con me che questo provvedimento doveva prendersi; ma e il ministro e la Camera furono d'accordo nel non fare entrare le rappresentanze agrarie nelle Camere di commercio. Ed in verità se noi guardiamo l'attuale ordinamento, delle Camere di commercio presso le quali in qualche modo le rappresentanze agrarie potrebbero farsi valere e far sentire la loro voce, constatiamo che effettivamente non ci riescono.

E quando avessimo qui introdotto una qualche disposizione per cui potessero farsi valere anche di più, tuttavia credo che

non si riuscirebbe a soddisfare nè le Camere di commercio, nè coloro che delle associazioni e della industria strettamente agricola si interessano.

Oggi col crescere della importanza dei diversi enti che rappresentano l'industria ed il commercio si rende necessaria la divisione delle relative rappresentanze. E noi dobbiamo far voti, anzi qualche cosa di più, perchè spesso i voti non contano, affinchè una buona volta venga definitivamente risolta la questione delle rappresentanze agrarie.

Però proprio non sento di potere dividere l'opinione di coloro che vorrebbero che le rappresentanze agrarie fossero incluse nelle Camere di commercio.

Anche ultimamente si è riunito, sotto la presidenza del senatore Manassei, il Congresso dei Comizi agrarii ove si discusse anche la vecchia e vessata questione della rappresentanza agraria e fu ribadito, come conclusione, il voto antico di formare rappresentanze agrarie vere e proprie.

Ora si dice: in linea transitoria finchè l'agricoltura non abbia rappresentanze proprie queste per ora siano affidate alle Camere di commercio.

Ma se si vuole, come ha chiesto l'onorevole Mancini ed implicitamente l'onorevole Valvassori-Peroni, che il disegno di legge sia rinviato per ulteriori studi, vorrei sperare che quando tornerà in discussione sia già presentato il disegno di legge che dia all'agricoltura la rappresentanza dovuta e ad ogni modo, qualunque sia la sorte che potrà avere il presente disegno di legge, esso non potrà mai intralciare quello delle rappresentanze agrarie.

Quindi non volendo uscire oltre la Camera e non credendo opportuno entrare in particolari, mi riservo, occorrendo, di prender la parola sui varii emendamenti che saranno presentati, e concludo pregando coloro che li presenteranno di formularli in modo da non intralciare o ritardare l'approvazione di questo disegno di legge già tanto discusso e da tanto tempo aspettato. *(Bene!)*

PRESIDENTE. Spetta di parlare all'onorevole Calda.

*(Non è presente).*

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bianchini.

BIANCHINI. La Camera ha già udito che questo disegno di legge sembra meri-

tevole di qualche emendamento, ma l'obbiezione che si fa alla presentazione di qualsiasi emendamento è che avendo la Camera approvato già una volta il disegno di legge ed essendo ora, già approvato dal Senato è meglio passar sopra al desiderio di un miglioramento qualsiasi pur di farlo giungere in porto una buona volta.

Senza diffondermi in vari miglioramenti che desidererei, oltre a quelli accennati dai colleghi Mancini e Valvassori-Peroni, mi permetto di osservare che è assolutamente necessario che la legge sia emendata perchè in essa si è incorso in errori materiali tali che non possono permettere la sua approvazione.

Mi limito ad accennarne qualcuno. Ad esempio l'articolo 21 così si esprime:

« Il Governo, con regio decreto determina le sezioni elettorali di ciascuna Camera, e la votazione si fa nei luoghi fissati dalla Giunta municipale o dalla Camera di commercio nei comuni ove questa ha sede.

« In ogni sezione elettorale deve pubblicarsi, ad ogni elezione, all'epoca della sua revisione, la lista generale degli elettori della Camera di commercio, decretata dalla Camera o dal Tribunale che ne fa le veci ».

Mi sembra che questa disposizione non abbia senso, perchè qui si direbbe che la pubblicazione delle liste elettorali deve aver luogo contemporaneamente in due epoche ben differenti, poichè tutti sappiamo che la revisione si fa in giugno e la elezione avrebbe luogo in novembre o in dicembre. Quindi occorre di sapere se il presentatore del disegno di legge ha voluto che le liste fossero presentate all'epoca della loro revisione, ovvero all'epoca della elezione.

E noto un altro errore materiale. Nell'articolo 9, si dice che i membri dei Consigli camerale saranno 11, 21 o 31; insomma sempre in numero dispari. Invece all'articolo 36 è detto che le sedute non saranno valide se non interverrà la metà dei consiglieri. Ma se il numero dei membri deve essere dispari, come potete dire che ne occorre la metà per rendere valide le sedute?

Così pure all'articolo 67, disposizioni transitorie, vi è un'altra contraddizione.

PRESIDENTE. Onorevole Bianchini, ella è iscritto per parlare sugli articoli da lei ora indicati. Potrebbe riservarsi di fare allora queste osservazioni.

BIANCHINI. Mi permetta di farle adesso perchè desidero dimostrare che la legge,

nel suo insieme, va riformata. Del resto finisco subito.

L'articolo 67 dunque dice che le Camere di commercio devono, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, rivedere i loro regolamenti, ecc. Al contrario nei due articoli precedenti si dice che le elezioni generali commerciali dovranno aver luogo entro un anno. Quindi non vi è tempo materiale, e perciò vi è contraddizione fra questi articoli.

Con ciò ho finito. Prego la Commissione e il Governo di tener conto di queste mie raccomandazioni, sia che il disegno di legge torni alla Commissione, sia che si discuta tutto, anche colle modificazioni proposte dai colleghi che mi hanno preceduto. *(Bene!)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giacomo Ferri.

FERRI GIACOMO. Questo disegno di legge presenta, secondo me, una violazione alla personalità giuridica di una classe di cittadini. Infatti, mentre con la legge precedente erano ammessi a far parte del corpo elettorale tutti i commessi viaggiatori, oggi si fa distinzione e si dice che dei commessi viaggiatori hanno diritto al voto solo coloro che, per loro conto, sono iscritti nei ruoli dell'imposta camerale o nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile di natura commerciale o industriale.

Per loro conto! Questo significa escludere la maggior parte di coloro che hanno un'importanza straordinaria in tutti i nostri commerci. Sono dieci mila organizzati di Milano, i quali a me hanno fatto ricorso appunto perchè portassi qui alla Camera i loro giusti lamenti. Essi dicono: noi siamo coloro i quali vivono la vita minima del commercio: noi rappresentiamo coloro che diffondono l'utilità dei prodotti, che vegliamo al loro smercio. Ebbene dovremo essere esclusi da tutti i benefici di questa legge?

Orbene, poichè la Camera, la prima volta che discusse questo argomento, opinò che essi fossero equiparati agli altri, così domando per quale ragione noi oggi dobbiamo escluderli.

LUZZATTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Non è legge presentata da questo Ministero.

FERRI GIACOMO. Lo so, ma poichè oggi abbiamo la fortuna di avere al Ministero di agricoltura l'onorevole Luzzatti, uomo così largo di vedute e così competente in materia di legislazione sociale, ho creduto mio dovere portare qui i lamenti giustificati

di questa classe di cittadini, tanto benemerita del lavoro e del commercio italiano.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortunati.

FORTUNATI. Poichè le vicende parlamentari e la buona volontà dell'onorevole ministro del commercio hanno permesso che questa legge venisse oggi in discussione, comincio a nutrire la speranza che la riforma della legge sulle Camere di commercio possa far parte dei festeggiamenti del 50° anniversario della costituzione del Regno d'Italia.

Sono quarantasette anni che questa riforma è attesa; sono tre anni che si discute alla Camera, da quando cioè, per merito del relatore attuale, onorevole Morpurgo, fu presentato un progetto di legge di iniziativa parlamentare, ed ancora non si giunge alla conclusione, che è vivamente attesa e che noi speriamo non sarà oltre ritardata.

L'onorevole Mancini è stato soverchiamente severo con le sue parole verso il progetto che fu già ampiamente discusso e votato dalla Camera e dal Senato.

Egli, nella sua relazione scritta, dice che il progetto è incompleto, viziato, monco nelle sue parti sostanziali.

Vero è che a pagina 6 della relazione, egli si corregge ed attenua questo suo giudizio dicendo che in questo progetto vi è molto di buono e di lodevole, ma tuttavia il giudizio severo rimane, giudizio, che a me non sembra punto meritato; l'onorevole Mancini ha dimenticato quale fu lo scopo del precedente ministro nel presentare questo disegno di legge.

L'onorevole Cocco-Ortu non volle fare una riforma radicale delle Camere di commercio e lo scrisse e lo disse ripetutamente alla Camera ed al Senato: egli disse che non voleva alterare sostanzialmente l'Istituto camerale, ma voleva dare ad esso maggiore elasticità e libertà di azione, correggere i vizi di organizzazione delle Camere e quelli del sistema elettorale tanto difettoso: tutto ciò all'intento di costituire una più sincera rappresentanza della attività economica del nostro paese.

Ora se questo modesto ma pur utile scopo sia stato raggiunto, la Camera passata già lo disse e lo disse anche il Senato approvando il disegno di legge.

L'onorevole Mancini fu anche molto severo verso una benemerita istituzione italiana, verso l'Unione delle Camere di com-

mercio. Egli disse nella sua relazione: conosciamo troppo da vicino il funzionamento di quella istituzione ed i retroscena che l'accompagnano; ma francamente, onorevole Mancini, io che pure non ho l'onore di far parte dell'Unione delle Camere di commercio, nè sono stretto da vincoli di amicizia con gli onorevoli membri di quell'Istituto, posso assicurarla che io non credo affatto, e con me moltissimi altri non lo credono, alla esistenza di retroscena in un Istituto che è altamente benemerito dell'economia pubblica.

MILIANI. Ha ragione, ha ragione l'onorevole Fortunati!

FORTUNATI. Ed a questo giudizio si associa l'onorevole Miliani che fa parte dell'Unione e che potrà meglio ribattere l'accusa ingiusta dell'onorevole Mancini. L'Unione delle Camere di Commercio, egli dice, ha preparato questa riforma; è verissimo, ma questo è un titolo d'onore.

Io ricordo nella mia giovinezza, d'aver lavorato in una commissione per la revisione della tariffa doganale di cui erano *magna pars* l'onorevole ministro del commercio Luzzatti ed il compianto onorevole Ellena ed i cui erano segretari gli onorevoli Pompili, Maggiorino Ferraris ed altri; ricordo di avere avuto l'incarico di studiare e di riassumere i voti delle diverse Camere di commercio. Ma fu veramente un lavoro improbo dal quale era difficile raccapezzare qualche cosa di utile, perchè i pareri erano così contraddittori ed assurdi che non c'era modo di trarne un utile profitto.

Ora l'Unione, facendo costantemente un lavoro di fusione di questi desideri e di queste tendenze, contemperando queste pretese, dando in ogni più ardua contesa economica un parere sereno, obiettivo, che è il risultato di amoroso studio e di giusto spirito di moderazione, fa opera altamente patriottica e utile.

Le critiche principali, e scusi l'onorevole Mancini se mi rivolgo a lui perchè egli è stato l'ipercritico di questo progetto, le accuse principali sono due: che si sia ristretto il diritto elettorale, che si sia poi stabilita in un certo articolo, non ricordo precisamente quale, una revisione allo scopo di epurare le liste di quegli elettori che non hanno diritto alla iscrizione.

Ora l'onorevole Mancini ha adoperato una frase bella per dire una cosa non bella; si è servito delle parole democrazia e libertà per sostenere una tesi che non ha

niente di comune con la libertà e con la democrazia. Se ci si riporta all'essenza delle Camere di commercio, se si pensa che esse sono e devono essere una rappresentanza di classe...

MANCINI CAMILLO. È una corporazione aristocratica.

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Camillo Mancini!

FORTUNATI. Dunque, se è una rappresentanza di classe, deve essere ristretta alla classe.

L'onorevole Mancini dice che è aristocratica. Non è così, onorevoli colleghi. Che cosa si è limitato coll'articolo 16 relativo al diritto del voto elettorale? Si è tolto questo diritto a quegli industriali ed a quei commercianti che non abbiano almeno un reddito minimo di 542 lire all'anno. Un reddito minimo di 542 lire all'anno significa un minimo giornaliero di lire 1.48.

Ora chi vorrà chiamare industriale o commerciante la persona che non guadagni lire una e 48 centesimi al giorno? Chi si trova in tali condizioni è indubbiamente un lavoratore, non un commerciante od industriale e non può contribuire a formare quella rappresentanza di classe che ha da tutelare altri interessi, diversi da quelli pur tanto rispettabili dei lavoratori.

Per conoscere la portata pratica di questo provvedimento citerò brevemente alla Camera quel che avviene nella provincia di Roma.

La provincia di Roma ha 7,111 elettori commerciali: Roma città ne ha 2736, la provincia 4375. Però Roma contribuisce nei ruoli con 5042 contribuenti, la provincia con 1306.

La città di Roma dà 160,182 lire di tassa camerale, la provincia 12,498. Queste sono le condizioni assurde nelle quali si trova oggi l'istituto camerale della capitale e queste condizioni si vogliono mutare, nell'interesse della giustizia e della equità, con le disposizioni proposte nell'articolo 16 del disegno ministeriale.

Ecco quindi le ragioni per cui da parte nostra si insiste, non nel voler togliere arbitrariamente il diritto elettorale a chi lo ha, ma nel riportare le liste alla sincerità che debbono avere, nel riportare le Camere di commercio ad essere la sincera espressione degli interessi di classe che essa rappresenta.

Riservandomi di prendere la parola sugli articoli, se ne sarà il caso, per il momento non ho altro da dire. *(Bene!)*

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti nella discussione generale, e nessun altro chiedendo di parlare, l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio ne ha facoltà.

LUZZATTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Lascerei prima parlare l'onorevole relatore, che è più perito di me in questa materia.

PRESIDENTE. Allora l'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MORPURGO, relatore. Onorevoli colleghi, sopra questo importantissimo argomento ho avuto, per il corso di quattordici anni, tante volte occasione di scrivere e di parlare in questa Camera, che credo dovere mio oggi di limitare il mio dire a quello che è strettamente indispensabile per la difesa del disegno di legge in discussione e per rispondere agli oratori che hanno preso a parlare. E credo che questo sia il mio stretto dovere, perchè la storia di tutte le proposte di modificazioni alla vigente legge del 1862 è consacrata nelle relazioni che ho avuto l'onore di fare alla Camera, alle quali io mi permetto di rimandare gli onorevoli colleghi che desiderassero conoscere i precedenti.

Ho detto che mi limiterò a fare la difesa, perchè, onorevoli colleghi, malgrado che si tratti di una legge, la quale è stata largamente discussa in questa Camera nel novembre del 1908 e dalla Camera stessa approvata; malgrado che la legge sia stata pure discussa con grande amore dall'altro ramo del Parlamento, il quale pure le ha dato il suo suffragio; pur tuttavia noi vediamo oggi posta in istato di accusa la legge stessa.

E dico posta in istato di accusa, imperocchè molto gravi sono le osservazioni fatte specialmente dall'onorevole Mancini e molto aspre le parole che egli ha usato, non tanto oggi nel suo discorso, quanto nella sua relazione scritta.

Ma se non farò la storia delle proposte di modificazione della legge del 1862, mi sia permesso ricordare come sia stato presentato fin dal 1874, un disegno di legge del ministro del tempo, onorevole Finali. Era quella una riforma modesta la quale tendeva soprattutto ad imporre l'obbligo della denuncia delle ditte. E quest'obbligo costituisce anche oggi quello che chiamerei il nocciolo della riforma: perchè non si comprende come dal 1862 ad'oggi, si sia andato innanzi con codeste rappresentanze camerali alle

quali si chiedono le più svariate attribuzioni, senza dar loro, direi quasi, il modo di adempiere coscienziosamente le attribuzioni medesime. Imperocchè alle Camere si chiedono certificati relativi a ditte che esistono nel circolo camerale, ma che alle Camere non sono iscritte; di maniera che le Camere di commercio, per adempiere il dovere di rilasciare codesti certificati, debbono andare a ricercare le ditte che non figurano in un libro esistente presso le Camere stesse.

Ond'è che questa riforma, diretta ad avere un libro che contenga tutte le ditte esistenti in un circolo camerale, rendendone obbligatoria la denuncia, è assolutamente indispensabile; e da se stessa giustificerebbe la riforma della vigente legge sulle Camere di commercio.

Tanto importante parve alla Commissione questa riforma, che s'accanciò a rinunciare a parecchi miglioramenti che avrebbe voluto introdurre nella legge del ministro Cocco-Ortu, durante la discussione che si fece nel 1908, appunto per tema che la legge non arrivasse in porto.

Dopo queste brevi dichiarazioni, vengo senz'altro ad incontrare alcune delle osservazioni che sono state fatte dagli onorevoli colleghi che hanno parlato fin qui.

Importantissimo è l'argomento dell'inclusione degli agricoltori nelle Camere di commercio e, per conseguenza, della rappresentanza nelle Camere di commercio della classe degli agricoltori medesimi.

Su questo argomento si sono intrattenuti specialmente gli onorevoli Mancini e Valvassori-Peroni, e ad'esso ha accennato l'onorevole Miliani, con quell'affetto che porta sempre alla classe agricola della quale è uno dei più valorosi tutori.

A questo proposito credo necessario di fare una dichiarazione.

Le Camere di commercio devono essere eminentemente istituti di classe con rappresentanza di classe; quindi, in esse debbono trovar posto unicamente coloro che siano veri industriali e veri commercianti; siano pur piccoli, ma che abbiano questa qualità.

Devo ricordare come nel 1904, quando svolsi in questa Camera la proposta che avevo avuto l'onore di presentare unitamente a parecchi colleghi, l'onorevole ministro del tempo, nel dichiarare che non si opponeva che fosse presa in considerazione la propo-

sta di legge medesima, diceva, presso a poco, che egli aveva in mente una ben più ampia riforma, che egli non credeva opportuno, ritoccano una legge, dopo tanti anni, di limitarsi a sancire l'obbligo della denuncia delle ditte, che non credeva si dovesse limitare a quei pochi ritocchi che nella legge erano proposti, ma ritenere invece che la riforma dovesse avere ben più ampia portata, e vagheggiava l'idea di comprendere nelle Camere di commercio anche la tutela dell'agricoltura e del lavoro, con le rappresentanze, quindi, fuse insieme, dell'industria e del commercio, dell'agricoltura e del lavoro.

Ma più tardi, quando l'onorevole Cocco-Ortu presentò il disegno di legge ministeriale, egli (ed è facile confrontarlo) seguì completamente le tracce della proposta di legge d'iniziativa parlamentare. E nella sua relazione diceva, presso a poco, che aveva rinunciato ad includere nelle Camere di commercio le classi degli agricoltori e dei lavoratori, perchè aveva dovuto convincersi che insieme non avrebbero potuto stare le rappresentanze dell'agricoltura e del commercio, dell'industria e del lavoro, perchè troppo spesso si sarebbero trovate in conflitto.

E riteneva, come io ritenevo e anche oggi ritengo, che ognuna di queste classi debba avere istituto proprio e rappresentanza propria.

Questo credo nell'interesse di tutte le classi le quali così potranno meglio far valere le ragioni proprie, giacchè, onorevoli colleghi, io non saprei comprendere una rappresentanza unica del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e del lavoro, dove la maggioranza dovrebbe impegnare anche la minoranza in argomenti nei quali per necessità di cose, si dovrebbe fare o l'interesse di una parte o quello dell'altra.

Ben vengano adunque gli istituti appositi per il lavoro e per l'agricoltura con le loro rappresentanze, ed io mi associo all'ordine del giorno dell'onorevole Mancini perchè coteste rappresentanze e codesti istituti sorgano al più presto.

L'onorevole Mancini ed altri colleghi hanno parlato di un altro argomento, che è della più alta importanza, vale a dire, del diritto elettorale, del quale tratta l'articolo 11 della vigente legge del 1862 e lo articolo 16 della legge che stiamo discutendo.

La base della nuova legge, per quanto

riguarda l'elettorato, sta nel contributo, perchè, secondo le disposizioni dell'articolo 16, nessuno può essere elettore, se non paga o la tassa camerale, o la tassa di ricchezza mobile. Il limite come è stato accennato testè dall'onorevole Fortunati, è questo: che il reddito netto sia non inferiore a 542 lire.

Ora a me pare che la cifra sia molto bassa e non mi pare davvero che si possa tacciare di aristocratica una legge la quale domanda un reddito di 542 lire per dare l'elettorato al commerciante o all'industriale.

Ma ad ogni modo, poichè io voglio essere molto sereno, dichiaro che questo è il punto sul quale è necessario che la Camera si soffermi, punto il quale deve essere più profondamente discusso. E per amore di padre devo pur ricordare come nella proposta di legge da me presentata, prima che venisse il disegno di legge dell'onorevole Cocco-Ortu, questa limitazione non c'era. Quindi nelle liste elettorali sarebbe rimasto un numero di elettori molto maggiore di quel che rimarrà con la disposizione dell'articolo 16 della legge che stiamo discutendo.

Accennato in fatto alla questione, io non la risolverò, perocchè noi oggi abbiamo al banco del Governo un ministro che non è il medesimo che presentò la legge e che ha, siccome hanno riconosciuto e proclamato tutti gli oratori, altissima competenza in questa materia...

**LUZZATTI**, ministro di agricoltura, industria e commercio. Questo no.

**MORPURGO**, relatore. Si tratta dello elettorato... un ministro dunque, il quale potrebbe avere sopra questo punto idee diverse da quelle del ministro che presentò la legge.

Io quindi non intendo di precorrere gli avvenimenti e desidero di udire dall'onorevole ministro che cosa pensi su questa questione dell'elettorato.

Solo in via di fatto (perchè poi questa è una questione numerica, e perchè la Camera non rimanga sotto l'impressione di un dato errato) debbo dichiarare che mantenendo la disposizione dell'articolo 16, secondo comma, com'è, non si avrebbe la cancellazione dalle liste elettorali dei quattro quinti degli elettori come ha stampato nella sua relazione l'onorevole Mancini, e neanche la cancellazione nella misura del 40 al 70 per cento come egli ha detto oggi nel suo discorso, in cui è disceso

a questi limiti dalla cifra primitiva, ma avremmo circa il 40 per cento, in complesso, di diminuzione, cioè la metà di quello che aveva stampato in origine l'onorevole Mancini, il 40 per cento invece che l'80. Non dico che sia poco, onorevole Mancini, ma siamo già scesi alla metà...

**FORTUNATI**. Guardi se è giusto.

**MORPURGO**, relatore. Per parte mia ritengo che sia giusto, perchè qui non faccio questione nè di aristocrazia nè di democrazia; a me pare che queste parole siano male usate in questo caso; qui si tratta di una rappresentanza di classe, ripetiamolo francamente, e quindi non debbono entrarvi che quelli i quali vi hanno veri e propri interessi. Sieno pur piccoli, questo va bene, ma sieno commercianti e industriali. Ora, domando io, qual'è quell'industriale o quel commerciante (l'ho detto e lo torno a dire) il quale non abbia un reddito di 542 lire?

L'onorevole Mancini ha parlato delle garanzie per lo scioglimento delle Camere, e gli è sembrato che le garanzie previste dal disegno di legge siano insufficienti.

Io dico: sono le medesime che la legge sancisce per lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali.

Mi pare non sia il caso di domandare di più. Non è il caso di domandare di più anche per questo, perchè mentre nei Consigli comunali e provinciali potrebbe far capolino la politica, qui si tratta unicamente di questioni economiche e quindi credo che il campo possa mantenersi e si mantenga, generalmente, molto più sereno e quindi minori probabilità vi sieno che scioglimenti avvengano per arbitrio.

Due parole sul voto alle donne per purgare la Camera, benchè si tratti non della Camera d'oggi, ma di quella passata, da una accusa che, ingiustamente, l'onorevole Mancini le ha fatto quando ha detto che essa è stata meno liberale del Senato.

È vero che il voto alle donne è stato concesso dal Senato; però bisogna ricordare che la disposizione relativa al voto alle donne commercianti, e precisamente nella medesima forma approvata dal Senato, cioè alle donne che abbiano 21 anni di età e che abbiano compiuto il corso elementare inferiore, stava nella proposta di legge d'iniziativa parlamentare che ebbi l'onore di presentare io.

L'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio d'allora, onorevole Cocco-Ortu, non disse affatto di essere contrario

in massima a concedere l'elettorato alle donne; disse anzi che in massima era favorevole, soltanto pregava la Camera di aggiornare ogni decisione su questo argomento in omaggio e per riguardo ad una Commissione autorevolissima la quale studiava, al Ministero dell'interno, tutto il problema dell'elettorato alle donne, cioè dell'elettorato politico, amministrativo e commerciale; e la Camera, dopo una lunga discussione, nella quale si era manifestata favorevole alla concessione dell'elettorato commerciale alle donne, unicamente per ragioni di convenienza e di riguardo a questa autorevole Commissione, aderì all'invito dell'onorevole ministro di rimandare la soluzione del problema.

Questo mi premeva di dire perchè, pur trattandosi di una Camera, che non esiste più, perchè antecedente alle elezioni generali, desiderava che non rimanesse sotto l'accusa di essere stata, in questo argomento, illiberale, il che assolutamente non è. (*Interruzioni del deputato Miliani e di altri*).

Era intervenuto un fatto risolutivo, onorevoli colleghi. Nel tempo passato tra la discussione alla Camera che avvenne nel novembre 1908, e la discussione al Senato avvenuta al principio di Legislatura, quella Commissione, stralciando dal proprio studio la parte relativa all'elettorato commerciale alle donne si era già pronunziata in favore; quindi nessuna ragione poteva esserci da parte del Senato di soprassedere ad una decisione; e noti la Camera che il presidente di quella Commissione era precisamente il senatore Gaspare Finali.

L'onorevole Mancini compiacendosi dunque che le donne le quali si trovano nelle condizioni da me accennate, stiano per diventare elettrici, dice non chiare le disposizioni della legge rispetto alla eleggibilità delle donne nei Consigli camerali.

Mi permetto di mandare l'onorevole Mancini alle disposizioni dell'articolo 17 che, combinate con quelle degli articoli 16 e 18 e con la interpretazione data ad essi dal Senato e dalla Camera, mi pare non lascino dubbio su questo punto: che le donne, che si trovano in quelle condizioni, sono non soltanto elettrici, ma anche eleggibili. Ad ogni modo, se qualche dubbio rimanesse, le dichiarazioni che ho fatto adesso, e quelle che farà certamente il ministro, basteranno ad eliminarlo.

Vengo alla questione delle cooperative;

altra questione molto importante, che è stata sollevata in questa Camera. È vero che le cooperative rimangono escluse? Io dico di no.

La legge vigente del 1862 (in quell'epoca si può dire che le cooperative non esistessero) parla di società commerciali. Orbene queste società commerciali sono di tre tipi: società anonime; società in accomandita e società in nome collettivo.

Siano, o non siano, cooperative, tutte le società, che rientrano in queste forme, possono e debbono far parte delle Camere di commercio.

Vengo alla questione del numero dei consiglieri camerali.

L'onorevole Mancini ha detto che, secondo la nuova legge, i consiglieri sono o undici, o ventuno, o trentuno, e nella sua relazione ha scherzato su questi numeri, chiamandoli cabalistici; ma per poter scherzare, ha composto lui il terno, perchè il ventuno non c'è, ed è esclusivamente di sua invenzione.

MANCINI CAMILLO. C'è!

MORPURGO, *relatore*. Non c'è! si va da undici a trentuno. Ella ha preso il numero ventuno, assegnato dalla legge del 1862, e lo ha incluso nel disegno di legge d'oggi, per avere una terza cifra. Dunque rimettiamo le cose a posto.

La legge prevede un minimo di undici e un massimo di trentuno.

E' inutile che io dichiaro perchè si sono stabiliti numeri dispari; perchè in tutti i Consigli si procura di avere maggioranza e minoranza, che non si possono avere se non con numeri dispari.

Dice il collega Mancini: perchè non si stabilisce nella legge la popolazione, a cui debbono corrispondere i numeri undici, tredici, quindici, ventuno?

Rispondo che vari elementi concorrono nella determinazione del numero dei consiglieri delle camere.

Uno di questi potrà benissimo essere la quantità della popolazione del Circolo camerale, ma non è nè l'unico, nè il più importante.

Un altro potrà essere lo sviluppo, la varietà, la importanza dell'industria; un altro ancora la vastità della provincia. Dunque, secondo me, occorrerà fare una tabella per l'assegnazione del numero dei consiglieri, tenendo presenti tutti questi coefficienti, e cioè quantità della popolazione, importanza e varietà delle industrie, superficie della pro-

vincia, ed altri ancora, che non nomino per brevità. Ma tutto questo noi lo rimandiamo al regolamento, perchè non ci è parso materia di legge.

L'importante era il dire che i consiglieri saranno non meno di undici e non più di trentuno. L'assegnamento si farà secondo certi criteri, che verranno stabiliti dal Ministero.

Epoca delle elezioni:

Come la Camera sa, secondo la legge del 1862 le elezioni generali si fanno in tutto il Regno nella prima domenica di dicembre. Secondo il disegno di legge in esame, che è ritornato approvato dal Senato, si propone che le elezioni si facciano in una delle domeniche, non del mese di dicembre soltanto, onorevole Mancini, ma dei mesi di novembre e dicembre.

MANCINI CAMILLO. Peggio! Il novembre è più piovoso!

MORPUGO, *relatore*. Il novembre non esclude il dicembre! Noi abbiamo due mesi entro i quali le Camere possono scegliere una domenica.

Quindi da questo lato è molto migliorata la disposizione vigente.

L'onorevole Mancini dice che sarebbe meglio stabilire settembre ed ottobre, perchè durante questi mesi la stagione è più adatta, e veramente si deve riconoscere che i mesi di novembre e dicembre non sono i più atti per fare accorrere alle urne gli elettori, specialmente nei paesi di montagna; ma quale è la ragione per cui si vogliono stabilire questi mesi? La ragione è semplice, ed è che la gestione finanziaria delle Camere di commercio si chiude col 31 dicembre.

Se sconvolgiamo tutto, se cambiamo la data di chiusura dell'anno finanziario, potremo cambiare anche la data delle elezioni, ma fino a che le cose stanno così, le elezioni si debbono fare verso la fine dell'anno.

Finalmente l'onorevole Mancini si ricorda di avere accennato nella sua relazione alla rappresentanza della minoranza.

La rappresentanza della minoranza, che è ottimo, liberale, doveroso provvedimento, per quei Consessi che trattino questioni amministrative di interesse generale o questioni politiche, non è affatto sentita nelle Camere di commercio, le quali debbono trattare unitamente di interessi economici.

Non è mai venuta la proposta da nessuna Camera di commercio, nè dall'Unione

delle Camere di commercio, nè dal Consiglio superiore del commercio perchè si desse luogo alla rappresentanza della minoranza; onde è che la Commissione parlamentare, dopo aver lungamente discusso su questo argomento, ha ritenuto di dover accettare com'era il progetto ministeriale, che non ammetteva la rappresentanza della minoranza, ritenendo che assolutamente non fosse indicata in questa materia.

\* Onorevoli colleghi, non tedierò più a lungo la Camera col mio discorso. Altre osservazioni di indole particolare sono state fatte specialmente dall'onorevole Bianchini, ma a queste io credo sia più opportuno di rispondere quando si discuteranno gli articoli, perchè è importantissimo di sentire, prima di continuare la discussione, quale sia il pensiero del ministro sopra il più importante degli argomenti sui quali si è discusso oggi in questa Camera, che è quello dell'elettorato.

Prima di chiudere, io porgo un ringraziamento vivissimo alle Commissioni che mi hanno assistito nel lavoro che ho avuto l'onore di compiere, ringrazio la Camera della benevolenza con la quale ha voluto ascoltarmi, ed i colleghi che mi rivolsero parole benevole, e formulo un augurio vivissimo: che finalmente questa legge di riforma, alla quale noi lavoriamo con tanto amore da anni, diventi al più presto, ancorchè dovesse ritornare per qualche emendamento al Senato, legge dello Stato, affinchè una buona volta l'Italia nostra, che lavora così intensamente e progredisce così meravigliosamente, abbia una legge che risponda ai bisogni dei tempi nuovi ed ai desideri suoi. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio.

LUZZATTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. (*Segni di attenzione*). Devo ringraziare l'onorevole Mancini per la grande fiducia che mi ha espresso, ma dovrebbe anche dimostrarmela, temperando le sue pretese. (*Si ride*).

MANCINI CAMILLO. Ben volentieri.

LUZZATTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Già tra la sua relazione di minoranza e le dichiarazioni fatte oggi alla Camera si è molto addolcito (*Si ride*) e spero che per via finiremo per intenderci.

Ho accolto questo disegno di legge del mio egregio predecessore senza il beneficio

dell'inventario, perchè mi pareva che corrispondesse a un bisogno essenziale della vita economica del nostro paese, e perchè la insistenza con la quale le Camere di commercio da più anni domandano siffatta riforma, già vagliata dalla discussione della Camera e del Senato, ci dà la persuasione che essa abbia raggiunto quel grado di maturità dopo il quale i provvedimenti di tal specie cominciano a marciare. (*Si ride*).

Le obiezioni principali dell'onorevole Mancini possono anche dileguarsi, quando si consideri che o non hanno il loro giusto fondamento nel disegno di legge che si esamina o possono trovare la loro giusta soddisfazione nel regolamento.

Quando dice che non si curano le società cooperative, delle quali qui non si parla, si tratterebbe di una obiezione che, se fosse esatta, non potrebbe non essere accolta da me. Ma la cooperazione nel nostro paese non si distingue, nell'ordine giuridico, che per la qualità dell'obbligo a cui si sottopongono i soci.

O sono società cooperative a responsabilità illimitata, come avviene spesso (ma non sempre) per le Casse rurali, o sono società cooperative a responsabilità limitata, come avviene nella maggior parte delle forme di cooperazione italiana.

È la grande distinzione tra la cooperazione italiana, inglese, francese da una parte e la cooperazione tedesca dall'altra.

La cooperazione inglese, italiana e francese poggia principalmente sulla responsabilità limitata. La cooperazione tedesca principalmente, perchè dopo le ultime riforme anche in Germania si sono introdotte società cooperative a sola responsabilità del capitale sottoscritto, poggia sulla solidarietà illimitata.

Ora perchè le società sono cooperative, non cessano di avere per la natura loro, la forma delle collettive o quella delle anonime, e dal momento che qui si disciplinano le società collettive e anonime, le cooperative per necessità di cose trovano il loro posto nell'una o nell'altra di queste distinzioni sostanziali. Però, poichè il regolamento deve applicare questa legge e svolgerne tutta quanta la materia, nessuna difficoltà vi è che nell'elenco di queste istituzioni si aggiungano le cooperative, le quali non sono escluse perchè debbono trovare posto nell'una o nell'altra forma giuridica.

Così l'onorevole Mancini diceva, e diceva bene, secondo me: « Le Camere di commer-

cio, le quali hanno un patrimonio, e ve ne sono che hanno un patrimonio vistoso o vivono unicamente sul patrimonio (per esempio, quella di Civitavecchia, se non erro) e si illustrano per opere buone, potranno dedicarsi anche agli affari, alle speculazioni, poichè non si escludono formalmente? »

Questo pericolo teorico c'è, ma è evidente che dall'indole stessa della Camera di commercio si intende che essa deve promuovere tutto quanto si attiene ai traffici, ma non può essa abbandonarsi ad affari e speculazioni.

Anche qui, se il dubbio punge ancora l'animo dell'onorevole Mancini dopo queste dichiarazioni, prenderò l'impegno, nel comporre il regolamento, di dirlo con la maggior chiarezza, perchè la speculazione è una di quelle esclusioni che risulta dall'intrinseca natura dell'ente di cui ci occupiamo.

L'onorevole Bianchini diceva, con una certa voluttà, che questa legge deve tornare al Senato (*Si ride*), perchè mi pare che la discussione si fa in questa Camera tra coloro che vorrebbero approvare la legge immediatamente (allo scopo di ottenere questa riforma, senza nuove dilazioni) e coloro i quali desiderano di rimandarla al Senato.

Ora l'onorevole Bianchini affermava che è necessario rimandarla perchè vi sono delle contraddizioni o nella forma o nelle citazioni degli articoli, le quali rendono indispensabili alcuni ritocchi.

Io spero che egli ce le indicherà con maggior precisione che non abbia fatto oggi nel suo discorso, perchè uno di questi articoli che trova così mal redatto da dover essere corretto, mi pare che pecchi per una virgola mal collocata.

Non sono così perito in questa materia per dire se la virgola mal collocata è nel testo che viene dal Senato o deriva dalla tipografia della Camera.

È una discussione che affido alla diligenza del nostro relatore che sa tutto, e potrebbe anche esaminare l'origine di questo errore. Ma se fosse questo soltanto, non mi parrebbe che il progetto di legge meritasse una correzione particolare, e potremmo assumerci la responsabilità di quella virgola. (*Si ride*).

Altri punti mi riservo di esaminare quando avrò sotto gli occhi gli emendamenti.

Vi è un'osservazione fatta dall'onorevole Ferri, e quella in verità richiederebbe una modificazione, se egli vi insistesse. Se ho

ben inteso, l'osservazione sarebbe questa: i viaggiatori di commercio, nell'antico diritto elettorale, potevano, anche quando non operavano per proprio conto, essere elettori.

Oggi invece soltanto quelli che operano per proprio conto potrebbero essere elettori, e l'onorevole Ferri afferma che si tratta di migliaia di persone le quali perderebbero il diritto elettorale.

È una osservazione che, non già per la dolcezza con cui l'onorevole Ferri l'ha accompagnata volgendosi a me, ma per la gravità sua, mi preoccupa. La prenderò in esame insieme con la Commissione e quando discuteremo gli articoli dirò il mio pensiero alla Camera; ma prometto di studiarla con la serietà che l'argomento si merita.

Rimane la grossa questione del diritto elettorale. Qui la Camera mi permetterà di esporre nettamente la mia opinione. Non vi può essere dubbio che io non desideri la rappresentanza dei lavoratori, di tutti i lavoratori, di qualsiasi professione di fede politica e religiosa.

Concepisco l'ordinamento della rappresentanza del lavoro e dell'industria nel nostro paese nel seguente modo. Vi devono essere per necessità di cose, le organizzazioni, che rappresentino siffatti interessi esclusivi.

Quindi, come non vorrei che gli agricoltori, nelle camere di agricoltura che otterranno e nei comizi agrari che hanno, potessero essere intorbidati nelle loro aspirazioni legittime da miscele di interessi commerciali e di lavoratori, così non desidero che queste perturbazioni inopportunamente avvengano nella vita delle Camere di commercio.

Ma poi deve esserci un Consiglio, una Consulta di Stato, chiamata la come volete, nella quale le rappresentanze di tutti questi interessi esclusivi del commercio, del lavoro e dell'agricoltura si trovino a discutere insieme con uguaglianze di forze. Così intendo io il Consiglio del lavoro, una tenda di pace ospitale, dove le rappresentanze di tutte le forze vive del paese che hanno esclusivamente discussi i loro interessi, li portino al cimento della battaglia in quello scontro e riscontro che con equità e sincerità deve avvenire nel Consiglio del lavoro. *(Benissimo!)*

Ora se così è, e credo che la Camera consenta in questo ordine di idee *(Approva-*

*zioni)*, tanto più importante sarà la discussione fatta in comune, quanto più gelosa appaia la cura di discutere esclusivamente i propri interessi in un altro campo: allora non dobbiamo meravigliarci che quelli che difendono gli interessi del commercio debbano rappresentarlo anche per il contributo che pagano.

A questo fine, e pur tenendo conto di tutti quei temperamenti che la Commissione suggerirà, non vorrei portare radicali modificazioni al diritto elettorale, qual'è proposto in questo disegno di legge.

Pregherei la Camera di passare alla discussione degli articoli con la disposizione di animo benevola verso questa riforma, che è attesa dal commercio del nostro paese, e vorrei anche esporre un altro desiderio. Si tratta di un disegno di legge di 69 articoli; qualsiasi emendamento messo innanzi all'improvviso, senza essere meditato, può turbare le disposizioni dell'insieme. Quindi desidererei che tutti coloro i quali meditano emendamenti e non li hanno ancora presentati sollecitassero la loro presentazione; la discussione potrebbe poi rinviarsi di un giorno perchè il Governo abbia il tempo di convocare la Commissione, discutere insieme a essa gli emendamenti, e poi tornare alla Camera con provvedimenti ben concretati e maturati. Così non si rinnovano le accuse dell'onorevole Bianchini che le diverse disposizioni non vadano d'accordo, il che in disegni di legge così colossali può spesso avvenire.

E dopo ciò torno a pregare la Camera di fare benevola accoglienza a questo disegno di legge, al quale la mia lode è tanto più schietta, che non mi appartiene. *(Vive approvazioni)*.

#### Presentazione di relazioni.

**PRESIDENTE.** Invito gli onorevoli Scellino e Baccelli Alfredo a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

**SCELLINGO.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: tombola a favore dell'ospedale oftalmico provinciale di Roma per l'istituzione della sezione tracomatosi.

**BACCELLI ALFREDO,** M'onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: riordinamento delle scuole italiane all'estero.

**PRESIDENTE.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Si riprende la discussione  
sulle Camere di commercio.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale, ed invito l'onorevole ministro a voler dichiarare se accetta, o no, gli ordini del giorno presentati dagli onorevoli Valvassori-Peroni e Mancini.

**LUZZATTI, ministro d'agricoltura, industria e commercio.** Io pregherei gli onorevoli proponenti, dopo le dichiarazioni fatte, di ritirare i loro ordini del giorno. Non posso prendere l'impegno di presentare entro tre mesi un disegno di legge sulla rappresentanza dell'agricoltura, e non lo posso perchè, sino a quando non siano separati i due Ministeri, il ministro di agricoltura, industria e commercio è già tanto carico di lavoro che non può prendere impegni a scadenza fissa.

Mi impegno però di studiare seriamente tutti i progetti presentati e di concretarne uno che, con la maggiore sollecitudine possibile, presenterò alla Camera, e quindi pregherei gli onorevoli Valvassori-Peroni e Mancini di prendere atto delle mie dichiarazioni e di fidarsi sulla loro sincerità.

**PRESIDENTE.** Onorevole Camillo Mancini, insiste nel suo ordine del giorno?

**MANCINI CAMILLO.** Prendo atto delle dichiarazioni del ministro e lo ritiro.

**PRESIDENTE.** E lei, onorevole Valvassori?

**VALVASSORI-PERONI.** Anch'io lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Si dovrebbe ora passare alla discussione degli articoli, nella quale finora si sono iscritti soltanto gli onorevoli D'Oria e Bianchini, senza però che vi siano proposte di modificazioni; e questo è bene. Il disegno di legge infatti viene dal Senato; e se la Camera lo modificasse ancora una volta, esso dovrebbe ritornarvi, per poi di nuovo essere esaminato qui: e così non si finirebbe più.

Ad ogni modo, giacchè l'onorevole ministro ha accennato alla possibilità di sospendere alcuni articoli, desidererei sapere se dobbiamo, o no, procedere nella discussione.

**MORPURGO, relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MORPURGO, relatore.** L'onorevole ministro ha già fatto intendere di essere disposto ad accogliere qualche emendamento,

del quale ha riconosciuto la ragionevolezza. Quindi, pur ritenendo, fin da questo momento, che la legge debba ritornare al Senato, mi permetterei di proporre, se l'onorevole ministro consente, che si inizi subito la discussione degli articoli. Vuol dire che se, per qualche emendamento presentato, o che si presenterà in seguito, sarà necessario di consultare la Commissione, allora potrà anche sospendersi la discussione.

**PRESIDENTE.** Questo lo domanderanno loro.

**LUZZATTI, ministro d'agricoltura, industria e commercio.** Consento interamente nelle considerazioni dell'onorevole relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo dunque alla discussione degli articoli:

CAPO I.

*Istituzione, scioglimento e attribuzioni delle Camere di commercio e industria.*

Art. 1.

Le Camere di commercio ed arti, esistenti nel Regno, in virtù della legge 6 luglio 1862, n. 680, e quelle che possono istituirsi a' termini della presente legge, assumono la denominazione di Camere di commercio e industria.

Su questo articolo non vi è alcun iscritto. Soltanto la minoranza della Giunta propone che si dica invece di « Camere di commercio e industria », « Camere di commercio, arti industriali ed industrie ».

Onorevole Camillo Mancini, insiste?

**MANCINI CAMILLO.** Non insisto.

**PRESIDENTE.** Pongo a partito l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Con decreto reale può modificarsi la circoscrizione territoriale di dette Camere, nonchè il numero dei componenti i rispettivi Consigli camerali.

Con decreto reale, sentito il parere del Consiglio comunale e provinciale del luogo e sentito il Consiglio dell'industria e del commercio, può taluna Camera essere soppressa e venir fusa con altre, e possono istituirsi delle nuove.

La sede e la circoscrizione territoriale delle nuove Camere e il numero dei componenti i rispettivi Consigli sono stabiliti con decreto reale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole D'Oria.

D'ORIA. Non intendo proporre modificazioni e tanto meno assumermi la responsabilità del ritorno di questa legge al Senato. Desidero soltanto di avere dall'onorevole ministro, sia pure in via d'interpretazione, qualche norma circa il caso, chesi è già verificato sotto la passata legge e che potrebbe verificarsi ancora con la legge nuova, della istituzione di nuove Camere di commercio entro la giurisdizione territoriale di una Camera di commercio esistente.

Come intende il ministro, con lo stesso decreto reale che riconosce l'istituzione della nuova Camera di commercio o col regolamento, regolare l'assegnazione del patrimonio alle due Camere di commercio separate, in altri termini, del patrimonio della nuova Camera di commercio?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

LUZZATTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Credo che, quando si avverasse questa ipotesi, il decreto reale o il regolamento dovrebbero contenere anche le norme per la separazione del patrimonio.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 2.

(È approvato).

#### Art. 3.

I Consigli camerali possono essere sciolti con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, per accertate irregolarità nell'amministrazione camerale o per inosservanza delle disposizioni della presente legge e del regolamento che sarà emanato per la sua attuazione, o per accertata impossibilità di funzionare.

In caso di scioglimento, l'amministrazione è affidata a un commissario governativo, fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Può anche esser ordinata, con decreto Reale, una revisione straordinaria delle liste elettorali delle rispettive Camere, da compiersi a cura del Tribunale che ha giurisdizione sulla città sede della Camera.

La durata dei poteri del commissario governativo sarà di due mesi: per motivi amministrativi potrà essere prorogata; ma le nuove elezioni dovranno in ogni caso seguire non oltre quattro mesi dalla data del Regio decreto di scioglimento, salvo il caso in cui sia stata ordinata la revisione straor-

dinaria di cui al precedente comma ed occorra un maggior termine per il suo compimento.

La minoranza della Commissione propone invece quest'altro articolo:

#### Art. 3.

I Consigli camerali possono essere sciolti con decreto reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, per accertate irregolarità nell'Amministrazione camerale contestate all'Amministrazione stessa colle norme e termini stabiliti dalla vigente legge comunale e provinciale.

In caso di scioglimento l'amministrazione è affidata a un commissario governativo, fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

La durata dei poteri del commissario governativo sarà di due mesi: per motivi amministrativi potrà essere prorogata; ma le nuove elezioni dovranno in ogni caso seguire non oltre quattro mesi dalla data del Regio decreto di scioglimento.

Onorevole Camillo Mancini, insiste?

MANCINI CAMILLO. Io credo che questo articolo meriti veramente quella attenzione della Camera, della quale parlava l'onorevole ministro, perchè è uno degli articoli più importanti, e non so perchè noi lo vogliamo votare così senza che sia esaminato con ponderazione da parte della Commissione.

Io chiedo con la prima parte del mio emendamento che noi ci riportassimo precisamente a quello che dispone la legge comunale e provinciale in caso di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, mentre nel disegno di legge ministeriale e della maggioranza della Commissione non se ne parla. Così nell'ultimo comma io volevo determinare la durata precisa del Commissariato, perchè nell'articolo ministeriale non è ben chiara.

Quindi io vorrei pregare l'onorevole ministro di consentire a lasciar sospeso questo articolo e rinviarlo alla Commissione perchè lo riesamini.

Giacchè siamo entrati in questo ordine di idee, che alcuni articoli più importanti debbano essere riesaminati dalla Commissione, io non so perchè noi dovremmo approvare questo così com'è, senza farlo rivedere con una certa ponderazione dalla Giunta.

PRESIDENTE. Allora questo articolo dovrebbe essere sospeso.

LUZZATTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Veda, onorevole Mancini, io credo che noi possiamo intenderci anche qui, se non m'illudo. La legge comunale e provinciale dice che i Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi di ordine pubblico, quando richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge persistano a violarla. Questo dice la legge comunale e provinciale.

L'articolo 3 nostro dice che i Consigli camerali possono essere sciolti con decreto reale su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio per accertate irregolarità nell'amministrazione camerale. Ora io prendo l'impegno che nel fare il regolamento questo accertamento delle irregolarità dovrà risultare dal richiamo all'osservanza di obblighi imposti, ai quali le Camere di commercio non si siano attenute.

Rispetto alla mancanza della indicazione del Consiglio di Stato, quantunque non ci sia neppure nella legge comunale e provinciale...

GIOVANELLI EDOARDO. C'è nella legge ultima.

LUZZATTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Non c'è. Anzi ricordo che il Giolitti disse: « Il Consiglio di Stato io lo sentirò sempre, ma possono esservi dei casi in cui sia urgente lo scioglimento del Consiglio comunale e non si possa attendere il parere del Consiglio di Stato ».

Ora io dichiaro qui che di regola sarà sentito il Consiglio di Stato, tranne in quei casi straordinari che possono avverarsi anche nel dominio delle Camere di commercio. Confido che l'onorevole Mancini si dichiarerà pago di queste dichiarazioni. Se la Commissione della Camera si convocasse per esaminare questo punto, non gli darebbe di più di quanto gli do io adesso.

PRESIDENTE. Onorevole Camillo Mancini, insiste?

MANCINI CAMILLO. Io mi dichiaro pago di queste spiegazioni rispetto alla prima parte dell'articolo 3. Ma c'è poi l'ultima parte che dice: « Può anche essere ordinata con decreto reale una revisione straordinaria delle liste elettorali delle rispettive Camere da compiersi a cura del tribunale che ha giurisdizione sulla città sede della Camera ».

LUZZATTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. C'è l'autorità giudiziaria. Che garanzia vuole di più?

MANCINI CAMILLO. Dunque è il tribunale che fa la revisione...

PRESIDENTE. Pare che l'onorevole Mancini insista; vuol dire che verremo ai voti.

LUZZATTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Permetta, onorevole Presidente, io vorrei anche il voto dell'onorevole Mancini a questa legge che non è mia. Ma quali garanzie maggiori vuole l'onorevole Mancini dell'intervento dell'autorità giudiziaria? Io proprio non trovo nessuna ragione per non pregarlo di desistere dalla sua opposizione anche su questo punto.

PRESIDENTE. Onorevole Camillo Mancini, insiste nelle sue proposte?

MANCINI CAMILLO. Mi rimetto a quello che vuole l'onorevole ministro di agricoltura.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 3 così come è stato letto.

(È approvato).

#### Art. 4.

Le Camere di commercio e industria hanno per iscopo di rappresentare, presso il Governo, gli interessi commerciali e industriali del proprio distretto, e di assicurarne e promuoverne lo sviluppo, in armonia con quelli generali economici della nazione.

(È approvato).

#### Art. 5.

Le Camere di commercio e industria hanno le attribuzioni seguenti, oltre quelle che sono o possono essere loro deferite da leggi e decreti speciali:

a) studiano, sia d'iniziativa propria, sia su richiesta del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, qualsiasi questione attinente allo scopo di cui al precedente articolo, per presentare proposte, circa i mezzi più idonei a raggiungere lo scopo stesso;

b) raccolgono, anche a richiesta del Ministero predetto, e forniscono ad esso notizie e dati statistici sulle condizioni del commercio e dell'industria nel proprio distretto;

c) danno alle altre autorità governative le informazioni e i pareri dei quali fossero richieste su materie di competenza delle Camere;

d) compilano e rivedono periodicamente la raccolta degli usi e delle consuetudini commerciali del proprio distretto e rilasciano certificati su tale materia, indicando la de-

liberazione camerale in cui i singoli usi furono accertati;

e) ricevono e registrano le denunce della costituzione, modificazione e cessazione delle Ditte e Società, di cui all'articolo 58; in mancanza delle denunce, provvedono d'ufficio;

f) compilano, in base a norme regolamentari, da sottoporre all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio, ruoli di curatori di fallimento, di periti commerciali e industriali e di agenti di cambio e mediatori;

g) designano, a richiesta delle parti, arbitri per la risoluzione amichevole di controversie fra commercianti o industriali, fra costoro ed i loro impiegati e fra industriali ed operai;

h) hanno alla loro dipendenza le Borse di commercio e ne sostengono le spese; possono, colla autorizzazione del ministro di agricoltura, industria e commercio: assumere la direzione e l'amministrazione di musei commerciali, di stanze di compensazione, di stabilimenti pel saggio e per la stagionatura delle sete, di magazzini generali e simili istituti, creati nell'interesse del commercio e dell'industria; istituire premi d'incoraggiamento e contribuire a spese d'utilità pubblica commerciale o industriale; far parte di consorzi aventi per fine di giovare al commercio o all'industria di una o più provincie;

i) formano mercuriali e listini agli effetti dell'articolo 38 del Codice di commercio e rilasciano le attestazioni relative; inviano periodicamente copia di dette mercuriali al Ministero di agricoltura, industria e commercio, e ne conservano copia autentica nel proprio archivio per la durata di almeno dieci anni;

j) autenticano le firme dei commercianti iscritti nel registro delle Ditte e rilasciano estratti del registro stesso; certificano sull'ammissibilità dei concorrenti alle gare per gli appalti; rilasciano certificati d'origine delle merci; rilasciano certificati di legittimazione a viaggiatori di commercio;

k) possono provvedere, singolarmente o riunite, in proprio o col concorso del Governo e di altri enti pubblici e privati: all'istituzione e al mantenimento d'Istituti d'istruzione commerciale e industriale; alla costituzione di borse di pratica commerciale e industriale e di premi d'incoraggiamento; all'organizzazione di esposizioni industriali

e commerciali nel Regno, e — previa approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio — di concorsi di espositori italiani alle Mostre all'estero;

l) possono convocare in assemblea generale determinate categorie di elettori del distretto camerale, per l'esame di speciali questioni d'interesse commerciale e industriale;

m) possono riunirsi in Congressi o Assemblee generali e costituire unioni o federazioni permanenti, per esaminare, con riguardo agli interessi di più provincie o regioni o di tutto il Regno, questioni commerciali o industriali.

Le norme regolatrici di tali congressi o assemblee e l'ordinamento di tali unioni o federazioni saranno stabiliti con regolamenti speciali, deliberati dall'assemblea delle Camere e approvati dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

(È approvato).

#### Art. 6.

Ogni Camera di commercio e industria deve inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio:

a) una relazione annuale sull'andamento del commercio e dell'industria nel rispettivo distretto, con particolare menzione delle Ditte e Società commerciali e degli impianti industriali sorti o cessati durante l'anno, dei nuovi rami di traffico e delle cause generiche e specifiche dei fatti economici rilevati;

b) un rapporto semestrale sul traffico delle merci che formano oggetto di frequenti e importanti transazioni temporanee nel distretto;

c) una statistica triennale delle industrie del distretto.

Se qualche Camera trascuri l'invio della relazione o del rapporto di cui sopra, il ministro ha facoltà di valersi dell'opera di funzionari dello Stato, per gli studi che possano occorrere sulle condizioni del commercio e dell'industria nel distretto di quella Camera, ponendo a carico della medesima la relativa spesa.

(È approvato).

#### Art. 7.

Le Amministrazioni pubbliche o sottoposte a sorveglianza dello Stato forniranno alle Camere di commercio e industria le notizie che da esse saranno domandate per

gli studi che, a richiesta del Ministero di agricoltura, industria e commercio o di propria iniziativa, si proponessero di compiere nell'interesse del commercio e dell'industria.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Bianchini.

BIANCHINI. Io mi permetterei di chiedere all'onorevole ministro se in queste parole « *amministrazioni pubbliche o sottoposte a sorveglianza dello Stato* » siano compresi i comuni, nonchè i consoli; ed ove non siano compresi, di comprendervi. È vecchia la questione di far corrispondere direttamente con i consoli le Camere di commercio. E come è utile che le Camere di commercio corrispondano con i comuni, così è opportuno anche che corrispondano con i consoli per tutte le informazioni commerciali che ad esse occorrono.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MORPURGO, *relatore*. Nessun dubbio che siano compresi i comuni in questa disposizione.

Quanto ai rapporti fra le Camere di commercio ed i nostri rappresentanti all'estero, ambasciate, consolati, agenzie commerciali e via discorrendo, devo ricordare brevemente i precedenti.

Le Camere di commercio, fino a pochi anni or sono, dovevano corrispondere con codeste rappresentanze, sempre ed unicamente attraverso i Ministeri degli esteri e del commercio.

Questo portava un grande ritardo, e quindi un grave danno: perchè, quando si tratta d'informazioni commerciali, è necessario di averle con la massima sollecitudine. Allora, in seguito a domanda dell'Unione delle camere di commercio, si ottenne che il Ministero degli esteri autorizzasse dieci Camere di commercio del Regno (non più di dieci) a corrispondere direttamente con le nostre rappresentanze all'estero.

La cosa non parve giusta ad altre Camere di commercio; le quali, ancorchè risiedano in località meno importanti d'altre pure hanno tutte diritto alla stessa fiducia da parte del Governo. Non solo; ma non v'è nessuno il quale possa pensare che la Camera di commercio di Como, solo perchè risieda in un centro relativamente piccolo, sia meno importante della Camera di commercio di Palermo, supponiamo, e di Napoli; Camere di commercio rispettabilissime, s'intende, ma che, per la loro posizione,

hanno forse, nei rapporti con l'estero, meno importanza di quella che possa avere la Camera di commercio di Como.

Ond'è che prendo occasione da questa discussione per pregare il ministro di agricoltura e commercio affinchè voglia dare opera presso il suo collega degli esteri, per ottenere quello che da tanto tempo è stato invocato dalle Camere di commercio: cioè, che la corrispondenza in materia d'informazioni commerciali possa avvenire direttamente con le nostre rappresentanze all'estero da parte di tutte le Camere di commercio, senza passare attraverso il Ministero.

LUZZATTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

LUZZATTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Accetto di farmi difensore di questo giusto interesse presso il ministro degli affari esteri: perocchè riconosco la necessità di non dividere le Camere in grandi e piccole. Ogni Camera è grande, quando difende un interesse nazionale, pur sedendo in un luogo relativamente piccolo.

MORPURGO, *relatore*. Ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 7.

(È approvato).

#### Art. 8.

La corrispondenza fra le Camere di commercio e industria ed il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha corso in franchigia. Parimenti, è ammessa in franchigia postale la corrispondenza delle Camere medesime con i municipi e con gli uffici governativi del rispettivo distretto camerale e reciprocamente.

(È approvato).

#### CAPO II.

##### *Composizione del Consiglio camerale.*

#### Art. 9.

I Consigli delle Camere di commercio e industria sono elettivi.

Il numero dei loro componenti non può essere maggiore di 31, nè minore di 11.

Possono farne parte i regnicoli e gli stranieri aventi le condizioni prescritte dalla presente legge.

(È approvato).

## Art. 10.

I componenti di ciascun Consiglio sono eletti a maggioranza relativa. Essi scelgono fra loro un presidente e un vice-presidente a maggioranza assoluta di voti e per isquitinio segreto.

(È approvato).

## Art. 11.

L'ufficio dei consiglieri delle Camere è gratuito.

Essi però hanno diritto di essere indennizzati delle spese di viaggio ed altre, derivanti a loro in seguito a speciale incarico ricevuto dalle Camere.

(È approvato).

## Art. 12.

I consiglieri delle Camere sono eletti per quattro anni.

Alla fine di ogni biennio essi sono rinnovati per la metà del loro numero; se sono in numero dispari, ne è rinnovato uno di meno nel primo biennio.

Al compiersi del primo biennio l'esclusione è fatta per estrazione a sorte. In seguito per anzianità di elezione.

Gli uscenti possono essere rieletti.

(È approvato).

## Art. 13.

Il presidente e il vice-presidente durano in carica due anni e possono essere rieletti per i due bienni successivi. In seguito possono essere nuovamente eletti purchè ottengano almeno due terzi dei voti dei consiglieri assegnati alla Camera.

(È approvato).

## Art. 14.

Il presidente è il legale rappresentante della Camera; ne dirige l'amministrazione; convoca e presiede le adunanze; firma la corrispondenza e tutti gli atti; autentica la firma dei commercianti e rilascia certificati in estratto dal registro delle Ditte, di cui all'articolo 60.

In caso d'assenza o d'impedimento del presidente, le funzioni di questo sono esercitate dal vice presidente; mancando ambedue, da altro dei consiglieri in ordine di anzianità.

L'onorevole Camillo Mancini aveva da fare una proposta su questo articolo?

MANCINI CAMILLO. Vi ho rinunciato.

PRESIDENTE. L'onorevole Bianchini? BIANCHINI. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Allora, nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 14.

(È approvato).

## Art. 15.

Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio camerale i consanguinei fino al secondo grado, gli affini di primo grado, i soci di una stessa Società in nome collettivo, gli accomandatari di una stessa Società in accomandita semplice, i membri del Consiglio d'amministrazione coi direttori della Società anonima, l'armatore e il capitano della nave, l'esercente di un'azienda commerciale o industriale e il direttore di questa.

Il numero degli stranieri non può eccedere il sesto del numero dei consiglieri di ciascuna Camera.

(È approvato).

## CAPO III.

## Elezioni.

## Art. 16.

Sono elettori:

1. Coloro che appartengano ad una delle categorie sottoindicate e si trovino iscritti nelle liste elettorali politiche dei comuni compresi nella circoscrizione della Camera o che, in essi residenti, dimostrino, con documenti rilasciati dall'ufficio competente, di essere iscritti nelle liste politiche di altri comuni;

a) gli esercenti, per conto proprio, di una azienda commerciale o industriale, gli armatori e viaggiatori di commercio per proprio conto purchè iscritti nei ruoli dell'imposta camerale, o - in mancanza di questa - nei ruoli della imposta sui redditi di ricchezza mobile di natura commerciale o industriale;

b) i soci delle Società in nome collettivo, gli accomandatari delle Società in accomandita semplice, gli amministratori delle Società in accomandita per azioni, i presidenti e gli amministratori con firma delle Società anonime, purchè le Società di cui sopra siano iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a);

c) i direttori con firma od institori nelle sedi e succursali di Ditte o Società commerciali ed industriali iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a);

d) i capitani marittimi che da un anno almeno risiedono nella circoscrizione della Camera;

e) i curatori od institori di aziende commerciali o industriali costituite in eredità giacente o facenti parte di essa, purchè iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a);

f) i curatori di persone incapaci purchè queste siano iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a);

2. Le donne che appartengono ad una delle categorie sopraindicate le quali si trovino nelle condizioni richieste dal titolo I della legge 28 marzo 1895, n. 83 (testo unico), per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

3. Gli stranieri che da cinque anni almeno esercitano un'azienda commerciale o industriale nella circoscrizione della Camera, dimostrino di possedere i requisiti per la iscrizione dei regnicoli nelle liste elettorali politiche e siano iscritti nei ruoli dell'imposta camerale o, in mancanza di questa, nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile di natura commerciale o industriale.

A questo articolo 16 sono proposte diverse modificazioni: una è dell'onorevole Camillo Mancini alla lettera a) e che consisterebbe nell'aggiungere le parole: « Anche quando i loro redditi non abbiano raggiunto il limite minimo della tassabilità ecc. ». Poi si dovrebbe aggiungere un comma g) un n. 4 ed un n. 5. L'onorevole Camillo Mancini ha facoltà di parlare.

MANCINI CAMILLO. Io credo che questo sia l'articolo saliente della legge, sul quale mi pare che l'onorevole ministro abbia dichiarato che si sarebbe rimesso un pochino al parere della Commissione per farlo riesaminare, inquantochè mi pareva che lo stesso relatore ammettesse la necessità di qualche modificazione.

Quindi, senza entrare nell'argomento, pregherei la Camera, d'accordo col ministro e col relatore, di rimandare questo articolo alla Commissione e di portarlo in discussione in un'altra seduta. Io credo che qui nella Camera difficilmente si troverebbe modo di modificarlo; ma se noi della Commissione ci mettiamo a tavolino, troveremo certamente l'accordo desiderato perchè questo articolo venga emendato in qualche parte.

Quindi la proposta mia è di rimandare, senz'altro, questo articolo alla Commissione

perchè questa sera non potremmo discuterlo nuovamente.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, crede di rimandare l'articolo 16 alla Commissione, nella speranza che ciò ne faciliti l'approvazione, possibilmente senza modificazioni?

LUZZATTI, *ministro di agricoltura industria e commercio*. Certamente, questo è il punto vitale della legge, e da un esame di esso d'accordo colla Commissione si potrà guadagnare, e chiarir meglio tutto.

Ho già dichiarato però che accetto l'emendamento proposto dall'onorevole Chiesa, di sopprimere cioè le parole: « *per proprio conto* » dopo le parole: « *viaggiatori di commercio* » (alla lettera a) dell'articolo.

Quanto poi all'aggiunta, ci riserviamo di esaminarla in seno alla Commissione.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Camillo Mancini insiste...

MANCINI CAMILLO. Sì, perchè è tutto qui...

PRESIDENTE. Mi sembra però che vengano a fare un corpo elettorale mastodontico. (*Bravo! — Si ride.*)

Ad ogni modo sospendiamo questo articolo e andiamo avanti con gli altri.

Ha chiesto di parlare, onorevole relatore?

MORPURGO, *relatore*. Dacchè l'onorevole ministro, accogliendo la proposta dell'onorevole Mancini, ha consentito che si rimetta a domani la discussione di questo articolo 16, credo di potervi pure consentire, a nome della Commissione. Però non mi sembra che si possa continuare nella discussione degli altri articoli.

PRESIDENTE. Permetta, non vi sono iscritti.

LUZZATTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Si può continuare!

MORPURGO, *relatore*. Se crede che si possa continuare, continuiamo. Veramente questo articolo è il più importante; ed io, come anche il ministro, sentiamo il dovere di aderire a questo desiderio dei colleghi di rinviare cioè questo articolo, tanto più che si tratta di studiare una proposta che viene dal relatore della minoranza.

PRESIDENTE. C'è anche una proposta che viene presentata in questo momento dall'onorevole Eugenio Chiesa, firmata anche da dieci deputati che sono gli onorevoli Fazi, Pacetti, Pietro Chiesa, Viazzi, Loero; Ferrarini, Cascino, De Nicola, Canepa, Trapanese. E sarebbe questa: di aggiungere infine un comma, con le parole:

« b) i procuratori delle ditte, e società iscritte nei ruoli d'imposta, ed i loro viaggiatori di commercio, purchè il loro nome risulti denunziato dalle ditte e società nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, categoria C ».

Hanno inteso i proponenti? L'articolo è sospeso; ma, se credono, si può continuare.

LUZZATTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La proposta del nostro Presidente mi pare accolta dalla Camera: sospendiamo questo articolo; lo esamineremo in seno alla Commissione con maggior cura ed insieme al nuovo emendamento, che ora si propone.

Continuiamo dunque pure a discutere gli altri articoli, che non hanno alcuna relazione con questo.

PRESIDENTE. Infatti fino all'articolo 24 non vi sono altre proposte: possiamo andare innanzi.

CHIESA EUGENIO. Il mio emendamento consiste in un 6° comma da aggiungere all'articolo 16 lettera b): la Commissione, del resto, potrà redigerlo anche diversamente.

PRESIDENTE. Passiamo allora al seguente articolo 17:

#### Art. 17.

Sono eleggibili, tutti gli elettori compresi nelle categorie menzionate nell'articolo precedente, che siano iscritti nelle liste elettorali commerciali del rispettivo distretto camerale, abbiano 25 anni compiuti, e risiedano da un anno almeno in un comune compreso nella circoscrizione della Camera, salvo le eccezioni indicate nell'articolo seguente.

(È approvato).

#### Art. 18.

Salvo quanto è disposto al n. 2 dell'articolo 16 non sono nè elettori, nè eleggibili, le persone che la legge comunale e provinciale esclude dallo elettorato o dalla eleggibilità amministrativa.

Sono ineleggibili gl'impiegati della Camera, le persone che hanno liti vertenti con la medesima, e coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della Camera, o in Società o imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dalla Camera stessa.

Sono ineleggibili gli stranieri appartenenti a Stati nei quali i cittadini italiani non godano parità di trattamento.

(È approvato).

#### Art. 19.

Chiunque, dopo di essere stato eletto, perda i requisiti, di cui ai precedenti articoli, per l'elettorato o l'eleggibilità, decade immediatamente dalle funzioni.

La stessa decadenza colpisce chi, per qualunque causa, per sei mesi consecutivi, senza regolare congedo, non prenda parte alle adunanze della Camera.

La Camera, quando si verifichi alcuno dei casi previsti nel presente articolo, deve entro un mese, pronunziare, con deliberazione motivata, la decadenza e provvedere alla surrogazione dei decaduti.

Per la surrogazione si procede a norma degli articoli 31 e 32.

Su questo articolo è iscritto per parlare l'onorevole Bianchini.

BIANCHINI. Rinunzio a parlare.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi altri oratori iscritti, pongo a partito l'articolo 19.

(È approvato).

#### Art. 20.

Le liste elettorali commerciali sono compilate e annualmente rivedute dalle Commissioni elettorali comunali, in base agli elenchi definitivi degli elettori politici, decretati dalla Commissione elettorale provinciale.

Gli elenchi modificativi delle liste commerciali, coi relativi documenti, sono dalla Commissione elettorale comunale trasmessi, non più tardi del 15 giugno, alla Camera di commercio e industria, o, in mancanza di essa, al Tribunale avente giurisdizione sulla città sede della Camera stessa.

La Camera o il Tribunale, non più tardi del 31 agosto, restituisce alla Commissione comunale gli elenchi definitivi approvati, insieme coi documenti, compresi quelli in base ai quali la Camera ha eseguito le iscrizioni o cancellazioni di ufficio.

Contro le decisioni della Camera o del Tribunale è ammesso il ricorso alla Corte d'appello.

Per quant'altro riguarda la formazione e revisione delle liste elettorali commerciali valgono le norme, il procedimento e i termini stabiliti dalla legge comunale e provinciale, in quanto non siano contrari alle disposizioni contenute nel presente articolo.

Anche su questo articolo è iscritto per parlare l'onorevole Bianchini.

BIANCHINI. Rinunzio a parlare anche su questo articolo.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi altri oratori iscritti, pongo a partito anche l'articolo 20.

(È approvato).

#### Art. 21.

Il Governo, con Regio decreto, determina le sezioni elettorali di ciascuna Camera, e la votazione si fa nei luoghi fissati dalla Giunta municipale o dalla Camera di commercio nei comuni ove questa ha sede.

In ogni sezione elettorale deve pubblicarsi, ad ogni elezione all'epoca della sua revisione, la lista generale degli elettori della Camera di commercio, decretata dalla Camera o dal Tribunale che ne fa le veci.

Anche su questo articolo è iscritto a parlare l'onorevole Bianchini.

BIANCHINI. Qui non posso rinunciare a parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

BIANCHINI. Sarò ben lieto se l'onorevole ministro e la Commissione vorranno darmi qualche spiegazione su quest'articolo che dichiaro francamente di non capire.

Dice l'articolo nel secondo comma:

« In ogni sezione elettorale deve pubblicarsi, ad ogni elezione all'epoca della sua revisione, la lista generale degli elettori della Camera di commercio ».

Ripeto che non capisco assolutamente questa dizione, e mi pare che non sia questione di una semplice virgola, come ha accennato l'illustre ministro, ma che manchino parecchie parole, oppure che vi sia una ripetizione. Desidererei quindi sapere se la Commissione ha inteso che in ogni sezione la lista generale degli elettori venga pubblicata quando si fa l'elezione, che come sappiamo si fa a novembre o a dicembre; ovvero quando si fa la revisione delle liste, che come vedremo è nel mese di giugno, ovvero in ambedue le occasioni.

Questo desidererei sapere, perchè questo comma, anche se si mette una virgola ad ogni parola, non ha senso, a mio modo di vedere.

LUZZATTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Per conto mio, mi affido alle spiegazioni che potrà dare l'onorevole relatore che ha studiata profondamente la questione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore...

MORPURGO, *relatore*. L'onorevole Bianchini ha perfettamente ragione, e poichè abbiamo rimandato alla Commissione l'articolo 16 e poichè non ho sott'occhio la discussione che è stata fatta nel novembre 1908, accetto che sia rinviato alla Commissione anche questo articolo.

LUZZATTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. D'accordo.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono opposizioni, anche questo articolo 21 rimane sospeso ed è rimandato allo studio della Commissione.

(Così rimane inteso).

#### Art. 22.

Le spese per le elezioni sono a carico delle Camere di commercio e industria.

I comuni sono tenuti a fornire i locali, con l'arredamento necessario per il regolare compimento delle operazioni elettorali.

Essi sono pure tenuti a provvedere alla affissione dei manifesti e alla distribuzione dei certificati, salvo rimborso, da parte delle Camere, della spesa straordinaria che essi avessero dovuto eventualmente sostenere per tale causa.

(È approvato).

#### Art. 23.

Per tutto quanto concerne la costituzione degli uffici elettorali, i poteri del presidente e degli altri competenti gli uffici, le forme delle votazioni, le discipline per le operazioni di squittinio e la polizia delle adunanze, nonchè le pene comminate a coloro che contravvengano alle leggi e ai regolamenti in materia elettorale, si applicano le disposizioni contenute nella legge comunale e provinciale, in quanto non sia altrimenti disposto nella presente legge.

(È approvato).

#### Art. 24.

L'elettore ha diritto di scrivere nella scheda tanti nomi, quanti sono i membri da eleggere.

Si hanno come non scritti gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi.

La scheda può essere scritta, stampata, o parte scritta e parte stampata.

L'onorevole Camillo Mancini ha presentato una modificazione a questo articolo 24; però l'onorevole relatore gli ha già dato delle spiegazioni.

MANCINI CAMILLO. Io insisto perchè la questione mi pare di altissima importanza. In una elezione a scrutinio provinciale, quale è l'elezione commerciale, non so perchè non si debba ammettere il principio della rappresentanza delle minoranze.

La Commissione non era contraria, ma ristette dall'ammetterlo, perchè ritenne che la legge non si dovesse modificare punto. Siccome si doveva accettare la legge, come la rimandava il Senato, la Commissione non entrò nell'esame di questa questione. Ma dal momento che la legge si è andata modificando, e che, per conseguenza, dovrà tornare al Senato, mi pare opportuno che l'articolo venga esaminato nuovamente dalla Commissione, per vedere se sia il caso, come io credo, oppur no, di dare una rappresentanza alle minoranze. Succede questo, e lo abbiamo visto continuamente nelle elezioni commerciali, che alcune volte riesce vittoriosa una lista intera con la sola differenza di cinque, o sei voti, in più dell'altra lista, che, per conseguenza, rimane esclusa. La Commissione potrebbe tornare ad esaminare questo articolo per vedere se non sia il caso di accogliere il mio emendamento.

PRESIDENTE. In linea di fatto debbo osservare che il relatore ha spiegato le ragioni, per cui la Commissione non accetta l'emendamento.

A me pare che qui non si tratti di una di quelle modificazioni, che richiedano lungo studio. Ma io naturalmente non mi ci oppongo. Se vogliono tornare a studiarlo ancora, sono padronissimi.

LUZZATTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*, chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Le due questioni della rappresentanza delle minoranze e della rappresentanza proporzionale sono di carattere elettorale delicatissimo, su cui si pronunzierà il Parlamento. Allora, secondo il modo con cui delibererà, si uniformerà alla sua deliberazione tutto il sistema della nostra legislazione, la politica, l'amministrativa ed anche la commerciale. Ma ora, nella presente riforma, tanto discussa, andare ad introdurre un principio, che ad alcuni piacerà, ad altri no, e che non vi è mai stato nelle Camere di commercio, mi pare che susciterebbe una difficoltà, che potrebbe far ritardare l'approvazione di questo progetto di legge. Quindi non avventuri un buon

principio (io l'ho difeso sino al 1867) in una votazione la quale potrebbe esser contraria, non per la bontà del principio stesso, ma per il luogo in cui si sperimenta. Si contenti l'onorevole Mancini di queste dichiarazioni, che sono di un avvenire più prossimo, che non si creda.

MANCINI CAMILLO. Attendiamo pure l'avvenire!

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 24.

(È approvato)

#### Art. 25.

L'Ufficio si pronuncia in via provvisoria su tutte le questioni che si presentano riguardo alle operazioni dell'adunanza, sulla validità dei titoli prodotti e sopra ogni altro incidente, come anche sui reclami intorno allo squittinio.

Dei reclami insorti e delle decisioni prese dall'Ufficio, deve farsi menzione nel verbale.

Gli atti relativi a tali reclami devono essere vidimati da almeno tre dei componenti l'Ufficio e annessi al verbale.

(È approvato).

#### Art. 26.

Il processo verbale dell'elezione deve, a cura del presidente dell'Ufficio, inviarsi immediatamente al presidente della Camera di commercio e, in mancanza della Camera, al presidente del Tribunale.

Ha facoltà di parlare su questo articolo 26 l'onorevole Bianchini.

BIANCHINI. Vi ripunzio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, pongo a partito l'articolo 26.

(È approvato).

#### Art. 27.

La Camera o il Tribunale, nel termine di sei giorni, da quello dell'elezione, verifica in seduta pubblica la regolarità delle operazioni, decide sui reclami insorti, fa il computo dei voti, proclama i candidati che ottennero maggior numero di voti, pubblica il risultato delle votazioni, lo notifica agli eletti, e contemporaneamente lo comunica al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(È approvato).

## Art. 28.

Se le controversie riguardano l'eleggibilità, contro le deliberazioni della Camera o del Tribunale è ammesso il ricorso alla Corte d'appello, nei modi e termini stabiliti per le elezioni amministrative; se riguardano le operazioni elettorali, il ricorso è portato, anche per il merito, alla competente sezione del Consiglio di Stato.

(È approvato).

## Art. 29.

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, la nuova elezione, nelle sezioni stesse, deve seguire non più tardi di un mese dalla precedente, nel giorno che sarà stabilito dalla Camera, d'accordo col primo presidente della Corte d'appello.

Non occorre fare o ripetere la votazione:

a) se il voto degli elettori di dette sezioni non influisce nell'elezione di alcuno degli eletti;

b) se la votazione non abbia avuto luogo per volontaria astensione degli elettori.

(È approvato).

## Art. 30.

Qualora siano elette persone che, a termini dell'articolo 15 della presente legge, non possano contemporaneamente far parte della Camera, deve escludersi quella che ebbe minor numero di voti; a parità di voti si esclude il meno anziano d'età.

Se l'elezione non è temporanea, si esclude il nuovo eletto.

Per la surrogazione dell'escluso si provvede a norma dei due seguenti articoli.

(È approvato).

## Art. 31.

Qualora risulti eletto alcuno che, ai termini dell'articolo 18 sia ineleggibile è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, purché il numero dei voti riportati non sia inferiore a un ottavo del numero dei votanti.

In caso di parità di voti ha la preferenza l'anziano di età.

In egual modo si procede per le vacanze che possono verificarsi successivamente per morte, rinuncia o perdita dell'eleggibilità. In questi casi per le surrogazioni si deve

aver riguardo al risultato delle ultime elezioni e all'osservanza del termine di cui all'articolo 19.

(È approvato).

## Art. 32.

Se non si possa far luogo alla surrogazione, nel senso suddetto, e il numero dei componenti il Consiglio camerale si trovi ridotto di un terzo, si deve procedere nel termine di due mesi alle elezioni suppletive. Qualora il numero delle vacanze sia inferiore al detto limite, si provvede nelle prossime elezioni biennali.

Chi surroga uno uscito di carica prima della normale scadenza, dura in ufficio per lo stesso tempo che sarebbe rimasto il predecessore.

(È approvato).

## Art. 33.

Verificandosi alcuno dei casi previsti dagli articoli 30 e 31, spetta alla Camera di chiamare al posto vacante chi è designato ad occuparlo.

(È approvato).

## Art. 34.

Le elezioni dei consiglieri delle Camere si effettuano in una delle domeniche di novembre e dicembre, secondo che sarà determinato nel regolamento di ciascuna Camera, approvato dal Ministero; e gli eletti sono insediati la seconda domenica di gennaio.

Nei casi di rielezione di un Consiglio camerale sciolto, d'istituzione di una nuova Camera o di elezioni suppletive, deve stabilirsi con decreto Reale il giorno in cui avranno luogo le elezioni e quello in cui sarà fatto l'insediamento degli eletti.

A questo articolo l'onorevole Camillo Mancini propone un emendamento, e cioè che invece di dire: novembre e dicembre, si dica: settembre e ottobre.

MANCINI CAMILLO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 34.

(È approvato).

## Art. 35.

Qualunque sia l'epoca in cui venga insediato il Consiglio di una Camera nuovamente istituita od il Consiglio rieletto, s'intende che essi sono entrati in funzione il 1º gennaio di quello stesso anno.

(È approvato).

## CAPO IV.

*A d u n a n z e.*

## Art. 36.

Le adunanze dei Consigli delle Camere di commercio e industria non sono legali se non v'intervenga la metà almeno del numero dei loro componenti.

Mancando il numero legale, è indetta una seconda convocazione, e le deliberazioni in essa prese sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti, limitatamente però agli argomenti portati all'ordine del giorno della prima convocazione.

Sono eccettuate le deliberazioni relative ai bilanci o a spese che impegnano la Camera per più di un esercizio: per la loro validità è richiesto l'intervento di almeno un terzo del numero dei consiglieri.

Il termine per le convocazioni dei Consigli camerale non può essere inferiore a 10 giorni, tranne i casi d'urgenza, per i quali le Camere possono stabilire nei propri regolamenti interni termini più abbreviati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bianchini.

BIANCHINI. Proporrei che alle parole « metà almeno » del primo comma, venissero sostituite le altre « la maggioranza ». Siccome all'articolo 9 abbiamo stabilito che il numero dei membri del Consiglio camerale sarà dispari, ed abbiamo inteso oggi dal relatore che si è stabilita questa disparità perchè si possa avere una maggioranza ed una minoranza, e siccome non so comprendere la metà di un numero dispari, chieggo che invece di dire « la metà » si dica « la maggioranza ». È una modificazione di evidenza intuitiva.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa modificazione?

MORPURGO, *relatore*. La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. E l'onorevole ministro di agricoltura?

LUZZATTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. L'accetto anch'io.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 36 con l'emendamento proposto dall'onorevole Bianchini, accettato dal Ministero e dalla Commissione.

(È approvato).

## Art. 37.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, il voto

del presidente, o di chi ne fa le veci, è preponderante.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, la proposta s'intende respinta.

Le sedute sono pubbliche, salvo quando si trattino argomenti d'indole personale.

(È approvato).

## Art. 38.

Le norme circa le adunanze, le discussioni, il modo di votazione, e ogni altra materia relativa all'amministrazione interna, sono determinate da un regolamento compilato da ciascuna Camera, da sottoporsi all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio, nel termine di due mesi dal giorno dell'inseimento del Consiglio.

(È approvato).

## Art. 39.

Le deliberazioni dei Consigli camerale devono essere, entro 15 giorni comunicate al Ministero di agricoltura, industria e commercio, pubblicate nell'albo camerale e tenute esposte per tutta una settimana, entro i 15 giorni successivi al giorno dell'adunanza nella quale furono prese.

Per le deliberazioni di carattere riservato, le quali non interessino il bilancio, i Consigli possono, caso per caso, decidere che la pubblicazione sia omissa o ritardata.

(È approvato).

## CAPO V.

*I m p i e g a t i.*

## Art. 40.

La nomina degli impiegati delle Camere di commercio e industria è fatta dai Consigli camerale in base alla pianta organica e al regolamento del personale, approvati dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

La nomina degli inservienti è riservata al presidente.

Per la nomina degli impiegati è obbligatorio il pubblico concorso.

Il concorso per posti di organico, che eventualmente si rendessero vacanti, non sarà obbligatorio per quegli avventizi fuori organico i quali, forniti dei titoli richiesti, siano già stati ininterrottamente tenuti in servizio con incarichi determinati e retribu-

zioni fiss da almeno 5 anni al momento della promulgazione della presente legge.

È data acoltà alla Camera di provvedere per l'avanzamento degli impiegati.

La nomina e la revoca sono deliberate a maggioranza assoluta di voti ed a squittinio segreto.

Al secondo capoverso dell'articolo 40 il relatore dda minoranza onorevole Camillo Mancini, propone questa modificazione:

« La nomina del personale subalterno di servizio è riservata su proposta del presidente alle commissioni di finanza delle Camere rispettive ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Camillo Mancini.

MANCINI CAMILLO. Vi rinunzio e ritiro la proposta.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 40

(È approvato)

#### Art. 41.

Le Camere di commercio e industria possono costituire da sole, ovvero unite in consorzio, un fondo di pensioni o di previdenza a favore dei propri impiegati e salariati, secondo norme da approvarsi dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Le Camere possono tenere per detto fondo amministrazione distinta, e non possono prelevare alcuna somma, neppure temporaneamente, se non per i fini per cui esso è costituito.

È pur fatta facoltà alle Camere di commercio di iscrivere i propri impiegati e salariati alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, nel ruolo delle assicurazioni popolari.

(È approvato).

#### CAPO VI.

##### *Patrimonio e tasse.*

#### Art. 42.

Le Camere di commercio e industria possono avere un patrimonio proprio, soltanto nei casi ed alle condizioni previste dall'articolo seguente.

(È approvato).

#### Art. 43.

Le Camere di commercio ed industria, le quali alla data della presente legge hanno un patrimonio loro proprio possono conservarlo, ma debbono destinarne totalmente le rendite a scopi determinati di natura

commerciale e industriale, la cui utilità sia riconosciuta dal Governo, oppure a sgravio dell'imposta camerale.

Su questo articolo vi è un emendamento pure dell'onorevole Camillo Mancini, il quale chiede che sia inserita la frase: « che non rivestano però carattere di speculazione ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per l'agricoltura, industria e commercio.

LUZZATTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Ho già dichiarato nella discussione generale che avrei posto quest'aggiunta nel regolamento, ma non ho difficoltà ad inserirla nella legge, poichè anche questo è il mio pensiero.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MORPURGO, *relatore.* Mi associo a quello che ha detto l'onorevole ministro e non ho nessuna difficoltà ad accettare l'aggiunta.

PRESIDENTE. Essendo la modificazione proposta dall'onorevole Camillo Mancini accettata dall'onorevole ministro e dal relatore, pongo a partito l'articolo 43 così modificato:

#### Art. 43.

Le Camere di commercio e industria, le quali alla data della presente legge hanno un patrimonio loro proprio, possono conservarlo, ma debbono destinarne totalmente le rendite a scopi determinati di natura commerciale e industriale che non rivestano però carattere di speculazione, e la cui utilità sia riconosciuta dal Governo, oppure a sgravio dell'imposta camerale.

(È approvato).

#### Art. 44.

Le Camere provvedono alle spese per il loro funzionamento, oltrechè con le eventuali rendite patrimoniali:

a) prelevando un diritto sui certificati e su gli altri atti che esse rilasciano, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni e tutti gli altri che per legge sono gratuiti;

b) applicando una tassa sul reddito proveniente da ogni forma d'attività commerciale e industriale;

c) applicando una tassa sui commercianti temporanei e girovaghi.

(È approvato).

#### Art. 45.

Non può stabilirsi alcun diritto, imposta o tassa, senza l'approvazione del Governo, mediante decreto reale, da emanarsi su pro-

posta del ministro di agricoltura, industria e commercio, previo parere del Consiglio dell'industria e del commercio e del Consiglio di Stato.

I limiti d'applicazione dell'imposta e la quota massima di essa sono determinati nel decreto di autorizzazione.

(È approvato).

Art. 46.

Le ditte, che hanno esercizi commerciali e industriali nei distretti di più Camere di commercio e industria, devono corrispondere l'imposta a tutte le Camere suddette, in proporzione del reddito ricavato in ciascun distretto.

La suddivisione dei redditi è fatta d'accordo fra le Camere interessate; mancando l'accordo decide un Collegio di tre arbitri nominati dal Consiglio dell'industria e del commercio, secondo le norme e con la procedura che saranno stabilite nel regolamento.

(È approvato).

Art. 47.

I reclami dei contribuenti sono giudicati in via amministrativa dalla rispettiva Camera. Contro la decisione di essa è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria.

I reclami contro la formazione del ruolo dei contribuenti sono giudicati inappellabilmente dal Tribunale che ha giurisdizione sulla città dove risiede la Camera.

I reclami contro la percezione dei diritti sono giudicati inappellabilmente dall'autorità giudiziaria, secondo le ordinarie regole di competenza.

(È approvato).

Art. 48.

Le imposte e i diritti, di cui all'articolo 44, sono riscossi coi privilegi delle pubbliche imposte. I modi di riscuoterle sono stabiliti per ciascuna Camera di commercio e industria con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

(È approvato).

CAPO VII.

*Amministrazione.*

Art. 49.

L'esercizio finanziario delle Camere di commercio e industria incomincia col 1º gennaio e finisce col 31 dicembre di ciascun anno.

A questo articolo l'onorevole Camillo Mancini propone il seguente emendamento aggiuntivo:

« L'amministrazione delle Camere è affidata ad una Commissione di finanza composta del presidente, del vicepresidente e di 3, 5, 7 membri, a seconda che le Camere hanno 11, 21, o 31 consiglieri. Questa Commissione viene nominata a maggioranza dal Consiglio camerale e dura in carica due anni.

« È in facoltà del Consiglio nominare anche altre Commissioni permanenti o temporanee ».

MANCINI CAMILLO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo allora a partito l'articolo 49.

(È approvato).

Art. 50.

Non più tardi del 31 ottobre le Camere debbono sottoporre all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo.

Entro il mese di aprile le Camere debbono parimenti presentare, per l'approvazione, al ministro medesimo, il conto attivo e passivo, la situazione patrimoniale dell'esercizio scaduto e quella del fondo pensioni o di previdenza, con i relativi documenti giustificativi.

Il bilancio preventivo, il conto consuntivo, la situazione patrimoniale e quella del fondo pensioni o di previdenza debbono essere compilati secondo moduli uniformi, da stabilirsi nel regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Art. 51.

In caso di ritardo oltre i detti termini, il ministro predetto ha facoltà di ordinare che il bilancio o il consuntivo e la situazione patrimoniale siano compilati d'ufficio per mezzo di un suo delegato: le relative spese sono a carico delle Camere.

(È approvato).

Art. 52.

Il conto consuntivo e la situazione del patrimonio, entro un mese dall'approvazione ministeriale, debbono essere integralmente pubblicati per mezzo della stampa a cura e a spese delle Camere.

(È approvato).

## Art. 53.

Le deliberazioni dei Consigli delle Camere di commercio e industria, che impegnano il bilancio camerale per più di un esercizio, non sono esecutive senza l'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Debbono, del pari, essere approvate dal ministro medesimo le deliberazioni delle Camere, relative a storni di fondi da uno ad altro capitolo del bilancio camerale.

(È approvato).

## Art. 54.

Delle spese fatte dalle Camere di commercio e industria senza la necessaria autorizzazione, e di quelle che esse abbiano dovuto incontrare per inosservanza delle disposizioni della presente legge, rispondono personalmente e solidalmente coloro che tali spese ordinarono, deliberarono o cagionarono.

La relativa azione può essere promossa da chiunque sia iscritto nei ruoli della tassa camerale.

(È approvato).

## Art. 55.

Il servizio di cassa delle Camere di commercio e industria dev'essere affidato, con apposita deliberazione del Consiglio camerale, ad un Istituto di credito di riconosciuta solidità.

Il servizio di riscossione delle imposte camerali è affidato agli esattori comunali ed alle Ricevitorie provinciali.

L'aggio da corrispondersi per questa riscossione sarà quello delle imposte erariali e relative sovrainposte.

(È approvato).

## Art. 56.

Le alienazioni per un valore superiore alle lire mille, le locazioni, le forniture ed i lavori per un valore superiore alle lire duemila, debbono essere fatti col mezzo dell'asta pubblica, a norma degli appalti delle opere dello Stato.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio può consentire che, per giustificati motivi, all'asta pubblica sia sostituita la forma della licitazione ovvero della trattativa privata.

(È approvato).

## Art. 57.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, ogni qual volta lo creda opportuno, può fare ispezionare le amministrazioni delle Camere di commercio e industria.

(È approvato).

## CAPO VIII.

## Denuncia e registro delle Ditte.

## Art. 58.

Chiunque, sia individualmente, sia in società con altri, eserciti commercio o industria, è tenuto a farne denuncia alle Camere di commercio e industria, nel distretto delle quali egli abbia esercizi commerciali o industriali.

Per le Società legalmente costituite l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori.

La denuncia deve essere fatta entro due mesi dalla costituzione della Ditta o della Società. Entro lo stesso termine debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto o di diritto della Ditta o della Società. La cessazione della Ditta o lo scioglimento della Società debbono essere denunciate entro quindici giorni dalla data degli atti relativi.

Gli esercenti il commercio temporaneo o girovago devono fare la denuncia entro tre giorni alla Camera nella cui giurisdizione esercitano il loro commercio.

(È approvato).

## Art. 59.

Le modalità per la compilazione e presentazione delle denunce di cui al precedente articolo, saranno stabilite nel regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge.

(È approvato).

## Art. 60.

In base alle denunce di cui all'articolo 58 le Camere debbono compilare e tenere al corrente un registro delle Ditte del proprio distretto.

Il deposito delle firme dei proprietari e dei procuratori delle Ditte, degli amministratori e dei procuratori delle Società, agli effetti dell'articolo 14 della presente legge, può essere fatto con atto separato da richiarsi sul registro delle Ditte.

(È approvato).

## Art. 61.

Le Camere di commercio e industria provvedono d'ufficio alla registrazione delle Ditte e delle Società che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente compilata, salva l'applicazione dell'articolo 63.

(È approvato).

## Art. 62.

Il registro delle Ditte può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda al presidente. Per tale esame nessun diritto è dovuto alla Camera.

(È approvato).

## Art. 63.

L'omissione o il ritardo della presentazione della denuncia di cui all'articolo 58 sono puniti con ammenda da cinque lire a duecento lire.

La falsa denuncia è punita con l'ammenda non inferiore a cento lire.

Il presidente della Camera è tenuto a deferire i contravventori all'autorità giudiziaria per gli effetti di legge.

Il provento delle pene pecuniarie è devoluto alla Cassa di cui all'articolo 41, ed ove questa non esista, alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, istituita con la legge del 17 luglio 1898, n. 350.

(È approvato).

*Disposizioni transitorie.*

## Art. 64.

Entro un anno, dalla data della pubblicazione della presente legge, deve farsi una revisione straordinaria delle liste elettorali delle Camere di commercio e industria esistenti nel Regno.

Tale revisione è compiuta dal Tribunale che ha giurisdizione sulla città sede di ciascuna Camera.

Di questo articolo l'onorevole Camillo Mancini propone la soppressione.

MANCINI CAMILLO. Rinunzio alla proposta.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 64.

(È approvato).

## Art. 65.

Le elezioni generali commerciali, in base alle liste rivedute, ai termini dell'articolo precedente, devono effettuarsi in una dome-

nica dei mesi di novembre e di dicembre dell'anno in cui tale revisione si compie.

I consiglieri che, ai sensi della legge 6 luglio 1862, n. 680, dovrebbero cessare dall'ufficio per compiuto quadriennio, rimangono in carica sino all'insediamento dei nuovi membri designati nelle elezioni generali predette.

L'onorevole Camillo Mancini propone di modificare così il primo comma.

«Le elezioni generali commerciali, in base alle liste rivedute, ai termini dell'articolo precedente, devono effettuarsi in una domenica dei mesi di settembre e di ottobre dell'anno in cui tale revisione si compie».

MANCINI CAMILLO. Rinunzio anche a questa proposta.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 65.

(È approvato).

## Art. 66.

Le Camere che impongono tasse diverse da quelle consentite dall'articolo 44 devono, entro due anni dalla data di pubblicazione della presente legge, presentare al Ministero d'agricoltura, industria e commercio un progetto definitivo per la trasformazione del loro sistema tributario, in conformità al disposto del detto articolo.

Trascorso il termine suddetto, senza che le Camere abbiano presentato al Ministero le proposte di cui al precedente comma, il ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato, promuove l'abrogazione dei decreti che autorizzano l'imposizione dei suddetti tributi.

(È approvato).

## Art. 67.

Le Camere di commercio e industria devono, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, rivedere i loro regolamenti d'amministrazione interna e porli in armonia con le disposizioni della legge stessa.

I regolamenti, così modificati, sono presentati nel termine predetto al ministro di agricoltura, industria e commercio, per l'approvazione.

Trascorso il termine suindicato senza che le Camere abbiano adempiuto a tale obbligo, i regolamenti non riformati saranno abrogati con decreto motivato dal ministro predetto.

(È approvato).

BIANCHINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHINI. Io proporrei che alle parole: « entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge » si sostituissero le altre: « entro un anno dalla ricostituzione dei consigli camerati per effetto della presente legge », e ciò perchè avendo nel precedente articolo 64 stabilito lo stesso termine di un anno dalla pubblicazione della legge per la revisione straordinaria delle liste elettorali mentre poi entro altri sei mesi devono seguire le ricostituzioni dei Consigli camerati, ne seguirebbe che, mentre i Consigli camerati nuovi non possono costituirsi che 18 mesi dopo la pubblicazione della legge, essi sarebbero obbligati a fare il regolamento entro 12 mesi, cioè prima della loro ricostituzione.

Prego perciò il ministro e il relatore di voler consentire in questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

MORPURGO, *relatore*. A nome della Commissione accetto l'emendamento proposto dall'onorevole Bianchini.

LUZZATTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Anch'io l'accetto.

PRESIDENTE. Con questo emendamento che ministro e relatore fanno proprio, pongo a partito l'articolo 67.

(È approvato).

#### Art. 68.

Entro due mesi dalla data della pubblicazione del regolamento per l'esecuzione della presente legge, le Ditte e le Società commerciali e industriali esistenti a quella data devono fare la denuncia di cui all'articolo 58.

Ai contravventori è applicabile la disposizione dell'articolo 63.

(È approvato).

#### Art. 69.

Le norme per l'attuazione della presente legge saranno stabilite con regolamento da approvarsi per decreto reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Consiglio dell'industria e del commercio e del Consiglio di Stato.

(È approvato).

Si procederà alla votazione segreta di questo disegno di legge quando la Commis-

sione avrà riferito e la Camera deliberato sugli articoli 16 e 21 che sono rimasti sospesi.

Ora verrebbe in discussione il disegno di legge sulle frodi nel formaggio, ma credo sia meglio rimetterne la discussione ad altra seduta.

#### Interrogazioni e mozioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e di due mozioni.

PAVIA, *segretario, legge*:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'istruzione pubblica per sapere quali provvedimenti intenda di prendere per la conservazione delle pitture dei maestri delle età passate, che sono nei palazzi, nei musei, nelle gallerie e nei monumenti dello Stato.

« Manfredo Manfredo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli esteri per sapere se il Governo abbia, secondo le buone disposizioni già manifestate alla Camera — ancora provveduto al ripristinamento del console di carriera in Baia del Brasile — secondando i voti di quella importante nostra Colonia.

« Cavagnari ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere a qual punto sieno giunti gli studi e le trattative in riguardo al nuovo valico orientale e principalmente al tracciato della Greina che oltre ad essere di tanto interesse per l'intero Piemonte e la Liguria rappresenta una ingentissima economia per la finanza nazionale.

« Montù ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri per apprendere il suo pensiero in ordine alle speciali tasse che verrebbero applicate ai nostri operai da parte del Governo francese.

« Cottafavi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sulla frana verificatasi presso Bagnara, lungo la linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria e sui provvedimenti per riattivare la normale circolazione dei treni su quella linea, l'unica che unisce la capitale colla Sicilia.

« Gesualdo Libertini ».

La Camera invita il Governo a termine dell'articolo 13 delle stipulazioni 30 ottobre 1909 a denunciare la convenzione coll'Agazia Stefani.

Eugenio Chiesa, Morgari, Faustini, Battelli, Viazzi, Ferrarini, Valeri, D'Oria, Mazza, Dell'Acqua, Prampolini, Badaloni, Sighieri, Pacetti.

La Camera invita il Governo a presentare opportuni provvedimenti legislativi che assicurino ai salariati dei comuni, delle provincie e delle Opere pie il minimo dello stipendio, stabilità dell'ufficio, diritto a pensione e diritto al voto.

Fazi, Giacinto Gallina, Rondani, Montù, Perron, Leonardi, Rebaudengo, Battaglieri, Bergamasco, Cimati, Da Como, Cesaroni, Mezzanotte, Bizzozero, Valeri, Dentice, De Bellis, Ettore Mancini, Molina, Baldi, Romussi, Faustini, Ciappi, Buccelli, Battelli, Ruspoli, Scalori, Di Robilant, Abbiate, Gazelli, Agnini, Enrico Morelli, Cesare Rossi, Borsarelli, Valvassori-Peróni, Degli Occhi, Incontri, Cermenati, Camerini, Leali, Di Stefano, Targioni, Cipriani-Marinelli, Pozzo Marco, Medici, Caccialanza, Buonanno, Teso, Beltrami, Giacomo Ferri, Taverna, Coris, Richard, Gesualdo Libertini, Bolognese, Soulier, Francica-Nava, Turati, Ciuffelli, Giovanni Amici, Cao-Pinna, Ruspoli, Caetani, Bertarelli, Amici Venceslao, Agnesi, Centurione, Astengo, Bignami, Hirschel, Leone, Gregorio Valle, Solidati-Tiburzi, Sighieri, Margaria, Domenico Pozzi, Abozzi, Baslini, Benaglio, Cosentini, Di Marzo, Manfredo Manfredi, Giovanni Torlonia, Danieli, Bergamasco, Scaglione, Artom, Malcaugi, Montauti, Pietro Chiesa, Ciacci, Di Saluzzo, De Seta, Ciccarone, Rienzi, Pastore, Berti, Montemartini, Cottafavi, Valeri, Natale Gallino, Longinotti, Pacetti, Ciartoso, Angiulli, Dari, Fraccacreta, Berlingieri, Roberti, Scaglione, D'Oria.

PRESIDENTE. Le interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno.

Le due mozioni portano, ciascuna, la firma di più di dieci deputati. Dovrebbe quindi, d'accordo fra Governo e proponenti, stabilire il giorno per la discussione; però non è presente l'onorevole ministro dell'interno.

CHIESA EUGENIO. Non importa; lo stabiliremo in un'altra seduta.

PRESIDENTE. E intanto avranno a far compagnia alle altre non poche, che figurano da tempo nell'ordine del giorno!

CHIESA EUGENIO. Non dubiti che la nostra non vi sarà iscritta inutilmente.

### Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

LUZZATTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Poichè è stata distribuita la relazione sul disegno di legge da me presentato per la costituzione di un demanio forestale, pregherei la Camera di stabilire la discussione di questo disegno di legge, di cui tutti riconoscono l'importanza e per il quale la Commissione fu unanime, per giovedì, s'intende dopo il bilancio dell'entrata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano.

DI STEFANO. Onorevole Presidente, al n. 37 dell'ordine del giorno è un disegno di legge che concerne il cinquantenario della redenzione della Sicilia. Poichè si tratta di un progettino di carattere urgente e già io ho pregato il presidente del Consiglio di consentire che, appena distribuito, si potesse mettere subito all'ordine del giorno, in principio di seduta, così vorrei pregarla di stabilire che questo disegno di legge sia discusso precisamente domani in principio di seduta. Vi è urgenza, perchè il periodo delle feste deve cominciare in aprile, e siamo già al primo di marzo.

PRESIDENTE. Allora domani, dopo le interrogazioni, e prima della esposizione finanziaria.

Voci. Non darà luogo a discussioni.

(Rimane così stabilito).

## Presentazione di proposte di legge.

PRISIDENTE. L'onorevole Cavagnari ha presentato una proposta di legge, che sarà trasmessa agli uffici perchè ne autorizzino la lettura.

## Risultamento della votazione segreta.

PRISIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli segretari a fare la enumerazione dei voti.

*(Gli onorevoli segretari numerano i voti).*

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sulla proposta e disegno di legge seguenti:

Tonbola telegrafica a favore degli ospedali di Recanati, Gualdo, Matelica e Caldaroia (provincia di Macerata), Camerano, Jesi Chiaravalle, Cupramontana, Montemarciano Corinaldo, Senigallia, Ripe di Senigallia, Belvedere Ostrense, Barbara (provincia di Ancona), Fossombrone (provincia di Pesaro e Urbino):

Presenti e votanti . . .	226
Maggioranza . . . . .	114
Voti favorevoli . . . . .	166
Voti contrari . . . . .	60

*(La Camera approva).*

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-10:

Presenti e votanti . . .	226
Maggioranza . . . . .	114
Voti favorevoli . . . . .	195
Voti contrari . . . . .	31

*(La Camera approva).*

## Hanno preso parte alla votazione:

Abozzi — Agnesi — Aguglia — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Aprile — Arlotta — Arrivabene — Artom.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Badaloni — Baragiola — Barnabei — Barzilai — Battelli — Bergamasco — Bertolini — Bettoni — Bianchini — Bignami — Bisolati — Bonomi Ivanoe — Boselli — Brandolin — Brunialti — Buonvino.

Caccialanza — Caetani — Calissano — Calisse — Camerini — Canepa — Canevari — Cao-Pinna — Cappelli — Carboni-Boj — Carboni Vincenzo — Carcano — Carmine — Casciani — Cascino — Caso — Casolini Antonio — Cassuto — Castoldi — Cavagnari —

Celesia — Centurione — Cermenati — Chiesa Eugenio — Chiesa Pietro — Chimienti — Ciacci Gaspare — Ciappi Anselmo — Ciccarone — Cimati — Cimorelli — Ciprani-Marinelli — Ciruolo — Cirmeni — Codacci-Pisanelli — Colonna Di Cesarò — Comandini — Confronti — Congiu — Coris — Credaro — Cutrufelli.

Da Como — Dal Verme — Daneo — Danielli — Dari — De Benedictis — De Bellis — Degli Occhi — Dell'Acqua — De Luca — De Nava — De Nicola — De Novellis — De Seta — Di Bagno — Di Cambiano — Di Marzo — Di Palma — Di Sant'Onofrio — Di Stefano — Di Trabia — D'Oria.

Facta — Faelli — Falletti — Faranda — Fasce — Faustini — Fazi — Ferrarini — Ferri Giacomo — Finocchiaro-Aprile — Fortunati — Foscari — Francica-Nava — Frugoni — Fulci — Furnari.

Galli — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gangitano — Gazelli — Gerini — Giovanelli Edoardo — Graffagni — Graziadei — Guicciardiui.

Incontri.

Joele.

Lacava — La Lumia — Leali — Lembo — Leonardini — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Loero — Lucchini — Luciani — Lucifero — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Malcangi — Mancini Camillo — Mancini Ettore — Manfredi Manfredo — Manna — Maraini — Maury — Mazza — Medici — Merlani — Miari — Miliani — Modica — Molina — Montresor — Montù — Morgari — Morpurgo — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso — Moschini — Murri.

Nava — Nofri.

Orlando-Vittorio Emanuele — Ottavi.

Pacetti — Padulli — Pais-Serra — Pala — Pantano — Papadopoli — Paparo — Pasqualino-Vassallo — Pastore — Pavia — Pellecchi — Pellegrino — Perron — Podestà — Pozzi Domenico — Prampolini.

Queirolo.

Rasponi — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Ridola — Rienzi — Rizza — Rizzone — Romanin-Jacur — Rossi Cesare — Rossi Luigi — Rota Francesco — Rubini — Ruggiero — Ruspoli.

Sacchi — Salamone — Salandra — Sanjust — Santoliquido — Saporito — Scaglione — Scalini — Scalori — Scellingo — Schanzer — Scorciarini-Coppola — Serristori — Sighieri — Silj — Sonnino — Soulier — Squitti — Stoppato — Suardi.

Talamo — Taverna — Tedesco — Teso — Testasecca — Torre — Toscanelli — Trapanesi — Turati.

Vaccaro — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Valvassori-Peroni — Viazzi. Wollemborg.

*Sono in congedo:*

Abignente — Albasini — Aliberti. Battaglieri — Berenga — Bianchi Vincenzo.

Camagna — Cantarano — Cornaggia — Crespi Daniele.

De Amicis — De Gennaro — Della Pietra — Di Rovasenda.

Fabri — Ferraris Carlo — Fusco Alfonso. Ginori-Conti — Giuliani — Grassi-Voces. Indri.

Landucci.

Marazzi — Matteucci — Meda — Micheli — Modestino.

Pecoraro — Pellerano — Pinchia — Pini — Pompilj.

Raineri.

Strigari.

Tanari — Tinozzi.

Venditti — Venzi — Visocchi.

*Sono ammalati:*

Aubry.

Campi — Curreno.

Marsengo-Bastia.

Negri De Salvi.

Scano.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Alessio Giulio.

Rava.

La seduta termina alle 18.30.

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

1. Interrogazioni.

2. *Discussione del disegno di legge:*

Pel cinquantenario della redenzione della Sicilia (334).

3. *Votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:*

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per

l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1908-1909 (75).

4. Esposizione finanziaria.

5. *Discussione del disegno di legge:*

Stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910 (19, 19-bis, 19-ter).

6. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno (153).

*Discussione dei disegni di legge:*

7. Provvedimenti per combattere le frodi nel commercio del formaggio (58).

8. Provvedimenti per l'amministrazione e il demanio forestale di Stato e per il demanio dei privati (346).

9. Maggiori assegnazioni per la costruzione di edifici ad uso della posta e del telegrafo a Napoli (porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa, Forlì e Napoli (stazione) (250).

10. Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione, e tasse sui contratti di Borsa (168).

11. Modificazioni alla legge del 13 novembre 1887, n. 5028, sulla risoluzione delle controversie doganali (174).

12. Istituzione di una scuola tecnica in Pavullo (137).

13. Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione giudiziaria dei mandamenti e dei circondari (138).

14. Adozione del « carato metrico » del peso di 200 milligrammi come unità di massa nel commercio delle perle fine e delle pietre preziose (127).

15. Conversione in legge del regio decreto 28 novembre 1907, n. 802, riguardante le modificazioni ed aggiunte alle tariffe e condizioni per i trasporti in ferrovia dei materiali in ferro ed acciaio (188).

16. Riforma della legge 7 luglio 1907, n. 526, sulle piccole società cooperative agricole e sulle piccole associazioni agricole di mutua assicurazione (125).

17. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Cornaggia per contravvenzione (139).

18. Riduzione della tariffa telegrafica interna (95).

19. Conversione in legge di decreti reali relativi al terremoto (73, 86, 88, 90, 93, 97, 103).

20. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Torlonia per contravvenzione (111).

21. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Magno Magni per il reato di vendita di voto in concordato (197).

22. Modificazione nella composizione del Consiglio superiore di marina (241).

23. Modificazione alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1907, n. 467 (242).

24. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Maraini Emilio per contravvenzione (148).

25. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Brandolin per intervento come padrino in duello (112).

26. Sulla radiotelegrafia e radiotelegrafia (43).

27. Modificazioni alle leggi sui limiti di età degli ufficiali generali (301).

28. Aumento di lire 200,000 al limite massimo delle annualità per le pensioni d'autorità al personale dipendente dal Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-10 (307).

29. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Candiani

per contravvenzione all'articolo 67 del regolamento di polizia stradale (235).

30. Tombola nazionale per la costruzione di un nuovo ospedale in Avellino (267).

31. Assestamento del bilancio di previsione per la Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1908-909 (133).

32. Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1909-910 (179).

33. Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia della Somalia Italiana per l'esercizio finanziario 1909-910 (180).

34. Assestamento del bilancio di previsione per la Colonia della Somalia Italiana per l'esercizio finanziario 1908-909 (181).

35. Pensione alla vedova del maestro Martucci (216).

36. Concorso dello Stato nella spesa per un monumento al generale Cialdini ed ai prodi della battaglia di Castelfidardo 335).

---

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.

---

Roma, 1910. — Tip. della Camera dei Deputati.